

GUIDA PRATICA

INDICE

BENEFICI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE MILITARE E I SUOI SUPERSTITI

1. – PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA (PAGG. 6-23)

- 1.1 - Finalità e natura**
- 1.2 - Destinatari**
- 1.3 - Termine per la presentazione della domanda**
- 1.4 - Documentazione da produrre**
- 1.5 - Modello di domanda**
- 1.6 - Istruttoria della pratica**
- 1.7 - Importo del beneficio**
- 1.8 - Assegno rinnovabile**
- 1.9 - Indennità *una tantum* privilegiata**
- 1.10 - Aggravamento**
- 1.11 - Trattamento privilegiato di reversibilità**
- 1.12 - Trattamento speciale**
- 1.13 - Destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale**
- 1.14 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
- 1.15 - Tempi di definizione del procedimento**
- 1.16 - Tutela giurisdizionale**
- 1.17 - Principali riferimenti normativi**
- ALL. 1-3 - Modelli di domanda**

2. – INDENNITÀ “UNA TANTUM” A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI (PAGG. 24-27)

- 2.1 - Finalità e natura**
- 2.2 - Destinatari**
- 2.3 - Importo del beneficio**
- 2.4 - Modello di domanda**
- 2.5 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
- 2.6 - Tutela giurisdizionale**
- 2.7 - Principali riferimenti normativi**
- ALL. 4 - Modello di domanda**

3. – PENSIONE DI INABILITÀ

(PAGG. 28-33)

- 3.1 - Finalità e natura**
- 3.2 - Importo del beneficio**
- 3.3 - Destinatari**
- 3.4 - Termine per la presentazione della domanda**
- 3.5 - Domanda e documentazione da produrre**
- 3.6 - Procedimento**
- 3.7 - Ufficio competente alla trattazione**
- 3.8 - Tutela giurisdizionale**
- 3.9 - Riferimenti normativi**
- ALL. 5 - Modello di domanda**

4. – EQUO INDENNIZZO

(PAGG. 34-42)

- 4.1 - Finalità e natura**
- 4.2 - Importo del beneficio**
- 4.3 - Destinatari**
- 4.4 - Termine per la presentazione della domanda**
- 4.5 - Documentazione da produrre**
- 4.6 - Modello di domanda**
- 4.7 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
- 4.8 - Tempi di definizione del procedimento**
- 4.9 - Tutela giurisdizionale**
- 4.10 - Riferimenti normativi**
- ALL. 6 e 7 - Modelli di domanda**

5. – INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

(PAGG. 43-50)

- 5.1 - Finalità e natura**
- 5.2 - Importo del beneficio**
- 5.3 - Destinatari**
- 5.4 - Termine per la presentazione della domanda**
- 5.5 - Domanda e documentazione da produrre**
- 5.6 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione**
- 5.7 - Tempi di definizione del procedimento**
- 5.8 - Tutela giurisdizionale**
- 5.9 - Riferimenti normativi**
- ALL. 8 e 9 - Modelli di domanda**

6. – SPECIALE ELARGIZIONE

(PAGG. 51-74)

- 6.1** - Finalità e natura
- 6.2** - Competenza alla trattazione
- 6.3** - Tutela giurisdizionale
- 6.4** - Speciale elargizione in generale
- 6.5.1 - 6.5.10** - Destinatari - (diverse categorie)
 - Importo del beneficio
 - Avvio del procedimento
 - Documentazione da produrre/presentare
 - Riferimenti normativi
- ALL. 10 e 11** - Modelli di domanda

7. – ASSEGNO VITALIZIO

(PAGG. 75-80)

- 7.1** - Finalità e natura
- 7.2** - Destinatari
- 7.3** - Importo del beneficio
- 7.4** - Modello di domanda e documentazione da produrre
- 7.5** - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione
- 7.6** - Tempi di definizione del procedimento
- 7.7** - Tutela giurisdizionale
- 7.8** - Riferimenti normativi

8. – SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO

(PAGG. 81-86)

- 8.1** - Finalità e natura
- 8.2** - Destinatari
- 8.3** - Importo del beneficio
- 8.4** - Modello di domanda e documentazione da produrre
- 8.5** - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione
- 8.6** - Tempi di definizione del procedimento
- 8.7** - Tutela giurisdizionale
- 8.8** - Riferimenti normativi

9. – DUE ANNUALITÀ DI PENSIONE

(PAGG. 87-89)

- 9.1 - Finalità e natura**
- 9.2 - Destinatari**
- 9.3 - Importo**
- 9.4 - Domanda e documentazione da produrre/presentare**
- 9.5 - Ufficio competente alla trattazione**
- 9.6 - Riferimenti normativi**

10.– SPECIALE ELARGIZIONE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE E DEI CITTADINI ITALIANI AMMALATI O DECEDUTI A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI SOSTANZE NOCIVE

(PAGG. 90-94)

- 10.1 - Finalità e natura**
- 10.2 - Destinatari**
- 10.3 - Importo del beneficio**
- 10.4 - Divieto di cumulo**
- 10.5 - Avvio del procedimento**
- 10.6 - Tutela giurisdizionale**
- 10.7 - Riferimenti normativi**

11 – RIMBORSO/ANTICIPO SPESE DI CURA

(PAGG. 95-105)

11.A. – RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER INFERMITÀ RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

- 11.A.1 - Finalità e natura**
- 11.A.2 - Destinatari**
- 11.A.3 - Presentazione della domanda**
- 11.A.4 - Documentazione da inviare per l'autorizzazione al rimborso**
- 11.A.5 - Procedimento**
- 11.A.6 - Prestazioni rimborsabili e limiti**
- 11.A.7 - Riferimenti normativi**

11.B. – RIMBORSO/ANTICIPO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER FERITE E LESIONI RIPORTATE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE, NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

11.B.1 - Finalità e natura

11.B.2 - Destinatari

11.B.3 - Termine per la presentazione della domanda e procedura

11.B.4 - Documentazione da inviare per l'autorizzazione al rimborso

11.B.5 - Prestazioni rimborsabili e limiti

11.B.6 - Riferimenti normativi

11.C. – RIMBORSO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE AFFETTO DA MALATTIA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

11.C.1 - Finalità e natura

11.C.2 - Destinatari

11.C.3 - Termine per la presentazione della domanda e procedura

11.C.4 - Modello di domanda

11.C.5 - Prestazioni rimborsabili

11.C.6 - Riferimenti normativi

12 – BENEFICIO FONDO INFORTUNI DA PARTE DELL'INAIL

(PAGG. 106-112)

12.1 - Finalità e natura

12.2 - Soggetti beneficiari

12.3 - Importo del beneficio

12.4 - Modello di domanda

12.5 - Riferimenti normativi

ALL. 12 - Modello di domanda

13 – QUADRO RIASSUNTIVO DEI BENEFICI IN RELAZIONE AI DESTINATARI SECONDO L'EVENTO OCCORSO

(PAGG. 113-119)

14 – BENEFICI AGGIUNTIVI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO, DEL DOVERE ED “EQUIPARATI”

(PAGG. 120-124)

1. PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

□ 1.1 - Finalità e natura:

la pensione privilegiata può definirsi un trattamento economico a carattere continuativo avente lo scopo di risarcire il dipendente per le menomazioni dell'integrità personale subite a causa di infermità o lesioni di natura **inabilitante** riportate per fatti di servizio e riconosciute **ascrivibili** ad una delle categorie di cui alla tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81 e **dipendenti** da fatti di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l'entità della contribuzione versata.

□ 1.2 - Destinatari:

la pensione privilegiata spetta a:

- **militari** che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- **militari** che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria.

□ 1.3 - Termine per la presentazione della domanda:

la domanda di pensione privilegiata - nel caso in cui l'infermità letale/invalidità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio - va presentata entro **cinque** anni **dalla data della**

cessazione dal servizio, elevati a **dieci** per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 323/2008 del 9.7.2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui non prevede che (allorché la malattia, avente la caratteristica di patologia “a lunga latenza”, insorga dopo i cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio) il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di riconoscimento della “dipendenza” ai fini della pensione privilegiata decorra dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata.

Detta pronuncia produce effetti, in particolare, per coloro che risultano affetti da patologie provocate dall’esposizione all’amianto caratterizzate da un lungo intervallo di tempo tra la “esposizione” e la comparsa della malattia.

Per ottenere il beneficio economico della pensione privilegiata sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro **due anni** dalla cessazione stessa.

Qualora la domanda sia presentata oltre il termine di due anni, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.

□ 1.4 - Documentazione da produrre:

l’istanza di concessione della pensione privilegiata deve essere corredata da:

- documentazione sanitaria attestante la malattia, le lesioni o la causa del decesso;
- in caso di domanda da parte dei superstiti aventi diritto del militare defunto, certificato di morte e dichiarazione in autocertificazione da cui risulti la composizione della famiglia al momento della morte, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, la data in cui è stato contratto il matrimonio e che non vi è stata separazione tra i coniugi (per la/il vedova/o).

□ 1.5 - Modello di domanda:

la domanda, presentata **dopo la cessazione dal servizio** e redatta secondo gli schemi (Mod. PPO/A – Mod. PPO/B) allegati n. 1 e n. 2 al termine del presente paragrafo, deve contenere l'indicazione dettagliata:

- della natura della/e infermità o lesione/i per la/e quale/i si richiede la pensione privilegiata;
- dei fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) e ove possibile, delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, con allegato ogni documento utile;
- del numero, della data del processo verbale e della Commissione Medica Ospedaliera emittente, nel caso sia stata già accertata la malattia o la lesione (modello “C ” o modello “AB”) durante il servizio.

□ 1.6 - Istruttoria della pratica:

- **d'ufficio** in caso di:
 - decesso del militare avvenuto in attività di servizio e per causa violenta nell'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 184, comma 4, D.P.R. n. 1092/73 e art. 3, comma 2, D.P.R. n. 461/01);
 - cessazione dal servizio per riforma a causa di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 167, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) o per infermità contratte nell'esporsi, per obbligo di servizio, a cause morbigene (art. 3, comma 1, D.P.R. n. 461/01);

- **a domanda:**

- del militare cessato dal servizio quando questi ritenga che le infermità sofferte siano da ricondursi a fatti di servizio;
- del coniuge superstite quando questi ritenga che l'infermità causa di morte del proprio congiunto sia da ricondursi a fatti di servizio;

i fatti di servizio debbono costituire la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, lesione o morte ovvero rivestire un ruolo concausale efficiente e determinante.

La domanda, per i cessati entro il 1.1.2010 e per il personale collocato in ausiliaria (qualunque sia l'anno di cessazione) deve essere presentata all'ultimo Ente di servizio e da quest'ultimo inviata a PREVIMIL, corredata da un rapporto informativo sul servizio svolto e sugli incarichi disimpegnati.

La domanda, per i cessati dal 1.1.2010 e collocati direttamente nella riserva, deve essere presentata alla sede provinciale dell'I.N.P.S. (gestione ex INPDAP) competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato, ed, in copia:

- per il personale dell'ESERCITO e dell'AERONAUTICA → all'ultimo Ente di servizio;
- per il personale della MARINA → all'Ufficio Generale del personale IV Reparto, 3° Uff. (MARIUGP – Consulenza Sanitaria);
- per il personale dell'Arma dei Carabinieri → alla Direzione di amministrazione del Comando Generale dell'Arma.

L'Amministrazione competente alla gestione del trattamento pensionistico (PREVIMIL e/o INPS) dispone gli accertamenti sanitari, inviando la relativa documentazione presso la Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (per luogo di residenza dell'interessato).

La **Commissione Medica Ospedaliera** sottopone a visita diretta l'interessato o a domicilio nel caso versi in gravi condizioni di salute; il sopraindicato organo medico legale esprime il giudizio sanitario sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica o sulle cause della morte ed esprime, nel processo verbale, un giudizio sull'ascrivibilità a categoria di pensione e sull'idoneità al servizio.

L'Amministrazione, ricevuto il processo verbale dalla Commissione Medica Ospedaliera, invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, una relazione per richiesta di parere sulla dipendenza da causa di servizio.

Il **Comitato di Verifica per le Cause di Servizio** si pronuncia con parere motivato sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della morte, sempreché lo stesso non si sia già pronunciato sulla dipendenza in sede di concessione di altro beneficio (ad es. equo indennizzo).

Tale parere è **obbligatorio e vincolante** per l'Amministrazione, nonché definitivo anche ai fini delle cure.

□ **1.7 - Importo del beneficio:**

La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione ordinaria ed è pari al 100% della base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81, riducendosi al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.

Categoria di ascrivibilità della infermità o lesione	Ammontare del trattamento rispetto alla base pensionabile
1^	100%
2^	90%
3^	80%
4^	70%
5^	60%
6^	50%
7^	40%
8^	30%

Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale.

La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%.

La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l'interessato, all'atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

Per i militari di truppa non in s.p.e. la misura è correlata esclusivamente alla categoria di ascrivibilità e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla base dell'Indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.

□ 1.8 - Assegno rinnovabile:

Qualora le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A”, siano ritenute dalla C.M.O. suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata e di durata da 2 a 4 anni (art. 68, D.P.R. n. 1092/73, come modificato dall’art. 5, primo comma, della Legge n. 9/1980).

Se in sede di visita per il rinnovo spetta un assegno rinnovabile che, insieme al precedente, supera la durata di 6 anni, viene concessa la pensione privilegiata vitalizia.

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione privilegiata di reversibilità nel caso in cui il militare muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza delle annualità per le quali è stato conferito l’assegno).

□ 1.9 - Indennità *una tantum* privilegiata

Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni dipendenti da fatti di servizio ed ascritte dalla C.M.O. alla tabella B annessa al D.P.R. n. 834/1981, ha diritto ad una indennità per una volta tanto pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque (art. 69, D.P.R. n. 1092/73).

□ 1.10 - Aggravamento

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato, il militare può produrre domanda di revisione per aggravamento **senza limiti di tempo**.

Se la prima domanda di aggravamento è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la medesima infermità.

La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

□ **1.11 - Trattamento privilegiato di reversibilità**

Il trattamento privilegiato di reversibilità compete, **a domanda**, agli aventi diritto del militare che, in servizio, muoia per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio (art. 92 D.P.R. n. 1092/1973) o interdipendenti con infermità già riconosciute (domanda redatta secondo il Mod. PPO/C di cui all'allegato n. 3).

□ **1.12 - Trattamento speciale**

Spetta al **coniuge** e agli **orfani minorenni** del dipendente:

- deceduto in servizio e per causa di servizio e/o per causa violenta nell'adempimento degli obblighi istituzionali (d'ufficio);
- titolare del trattamento privilegiato di 1^a categoria (d'ufficio);
- titolare di pensione privilegiata ordinaria, che muoia per effetto diretto della/e stessa/e infermità o lesione/i per la/e quale/i gli era stato riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato (a domanda);
- deceduto per infermità riconosciuta interdipendente con quella/e per la/e quale/i godeva di trattamento privilegiato (a domanda);

Il trattamento speciale è attribuito (ai sensi dell'art. 93 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1092/1973), per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, ed è pari all'importo di quello di prima categoria (100% della base pensionabile).

Detto beneficio compete inoltre agli **orfani maggiorenni** purché inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del militare o del pensionato e in condizioni economiche disagiate.

Scaduto il termine di tre anni comincia a decorrere la pensione privilegiata di reversibilità.

□ **1.13 - Destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale**

I destinatari della pensione privilegiata di reversibilità e del trattamento speciale possono essere, in ordine di priorità:

1- **Coniuge** solo o in concorso con:

- figli minorenni;
- studenti di scuola media superiore;
- studenti universitari per gli anni del corso legale di laurea e, comunque, non oltre il 26° anno di età;
- figli maggiorenni purché inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.

Sono presi in considerazione i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi; in assenza dei figli legittimi e legittimati o nei casi in cui questi non ne abbiano diritto, il trattamento compete anche agli affiliati.

Per il coniuge superstite devono sussistere le seguenti CONDIZIONI:

- che non gli sia stata addebitata la separazione, ovvero che, pur ricorrendo tale circostanza, abbia diritto agli alimenti;
- se divorziato, essere titolare del relativo assegno (di divorzio);
- che mantenga lo stato vedovile;

- 2- **figli**, in assenza del coniuge o nei casi in cui questi non abbia titolo alla reversibilità, ferme restando le condizioni previste per i maggiorenni di cui sopra (ovvero che siano inabili, a carico, conviventi e nullatenenti);
- 3- **padre**, purché si trovi nelle sottoindicate condizioni:
- inabile a proficuo lavoro o di età non inferiore a 60 anni (57 anni, sei mesi ed un giorno per la pensionistica di guerra);
 - sia provvisto di redditi assoggettabili all'IRPEF inferiori a determinati limiti (la cui entità è stabilita periodicamente per legge o con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – per l'anno 2012 pari ad €. 15.627,22) ed a carico del dipendente;
- Si prescinde da tali condizioni quando **il militare defunto era figlio unico**; in questo caso compete la pensione tabellare secondo la pensionistica di guerra (D.P.R. 23.12.1978 n. 915 art. 64 comma 2);*
- Nel caso di genitori di **vittime di atti del terrorismo** si prescinde dal requisito della convivenza a carico quindi, in buona sostanza, dalla condizione economica (art. 10 comma 3 D.Lgs n.20 del 24/02/2012);*
- 4- **madre**, in mancanza del padre, purché sussistano le stesse condizioni previste per il padre;
- 5- **entrambi i genitori, se separati legalmente**, purché sussistano le altre condizioni in precedenza specificate e la madre non fruisca degli alimenti a carico del padre.
- 6- **fratelli e sorelle**, purché siano minorenni o inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi e a carico del dante causa e nullatenenti.
- Nel caso di fratelli e sorelle di **vittime di atti del terrorismo** si prescinde dal requisito della convivenza a carico quindi, in buona sostanza, dalla condizione economica (art. 10 comma 3 D.Lgs n.20 del 24/02/2012);*

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno la pensione di reversibilità è revocata.

A questa regola si può derogare applicando la pensionistica di guerra.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo = 60%
- coniuge con 1 figlio a carico = 80%
- coniuge con 2 o più figli a carico = 100%
- 1 figlio = 70%
- 2 figli = 80%
- 3 o più figli = 100%
- genitore/i = 50% qualunque sia il tipo di trattamento pensionistico spettante (trattamento privilegiato, speciale o di attività)
- da 1 a 3 fratelli o sorelle = 50%
- 4 fratelli o sorelle = 60%
- 5 fratelli o sorelle = 75%
- 6 fratelli o sorelle = 90%
- 7 fratelli o sorelle = 100%

Vengono previsti limiti alla possibilità di cumulare la pensione di reversibilità con i redditi posseduti dai beneficiari della stessa.

Sono in questo caso applicate le riduzioni percentuali, in base al reddito posseduto dall'avente diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, indicate nella tabella "F" annessa alla L. n. 335/95.

Per i redditi inferiori a tre volte il trattamento minimo	→	Cumulo con il trattamento di reversibilità
Per i redditi superiori a:	→	Cumulo con il trattamento di reversibilità nella misura del:
- tre volte il trattamento minimo	→	75%;
- quattro volte il trattamento minimo	→	60%;
- cinque volte il trattamento minimo	→	50%.

In presenza nel nucleo familiare di figli minori di età, studenti o inabili non operano i limiti sopra indicati.

A titolo di esempio si indica la tabella relativa ai redditi 2011 validi per l'anno 2012:

Fino a € 18.740,67	→	100%;
da € 18.740,68 a € 24.987,56	→	75%;
da € 24.987,57 a € 31.234,45	→	60%;
da € 31.234,46 in poi	→	50%.

□ 1.14 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione:

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143

Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008;
fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto I – Divisione 2^ (per Ufficiali C.C., E.I., M.M. ed A.M.):
fax 06.517052709;
- Reparto I – Divisione 3^ (per Sottufficiali M.M. ed A.M.):
fax 06.517052715;
- Reparto I – Divisione 4^ (per Sottufficiali E.I.):
fax 06.517052705;
- Reparto I – Divisione 5^ (per Carabinieri - Brig. Capo - Sovrintendenti e Ispettori C.C.):
fax 06.517052706;
- Reparto I – Divisione 6^ (per volontari delle quattro FF.AA.):
fax 06.517052707.

NOTA:

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è subentrato l'INPDAP - ora INPS - nella gestione delle pensioni sia ordinarie che privilegiate del personale militare transitato, a decorrere dalla stessa data, direttamente nella riserva (cessazione a domanda, per inidoneità, per perdita del grado, deceduti).

Permarranno invece nella competenza dell'Amministrazione della Difesa tutti i cessati che transitano nell'ausiliaria.

Nel caso di subentro le domande di pensione privilegiata andranno, pertanto, indirizzate all'INPDAP - ora INPS - territorialmente competente per luogo di residenza, nonché, per conoscenza, all'ultimo ente di servizio.

□ 1.15 - Tempi di definizione del procedimento:

- 180 gg. dalla data di ricezione della domanda di pensione privilegiata ;
- 180 gg. dalla cessazione o dal decesso nel caso di procedimento d'ufficio.

□ 1.16 - Tutela giurisdizionale:

avverso i decreti di pensione privilegiata è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall'emissione del provvedimento.

□ 1.17 - Principali riferimenti normativi:

- D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;
- D.P.R. 15.03.2010, n. 90: Titolo III, Capo III, artt. dal 1884 al 1894 e art. 1897 e 2183;
- D.P.R. 29.10.2001, n. 461;
- D.P.R. 23.12.1978, n. 915, art. 64 comma 2;
- Legge 26.01.1980, n. 9;
- D.P.R. 30.12.1981, n. 834;
- Legge 23.12.2000, n. 388, art. 82 comma 4;
- Legge 03.08.2004, n. 206, art. 1 comma 2, così come interpretata dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 24.02.2012, n. 20.

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA**

(successiva al riconoscimento della causa di servizio)

Alla Sede Provinciale dell'I.N.P.S. (gestione ex Inpdap)
Via....., n.
C.A.P. -

e, p.c., All' ultimo Ente di Servizio

Il/La sottoscritto/a (grado e F.A.), nato/a a _____ il _____ e residente in _____
_____ via _____ n. ____ (C.A.P.) _____, riformato/a o
cessato/a dal servizio il _____,

CHIEDE

la concessione della pensione privilegiata ordinaria per la/le seguente/i infermità:

1) _____

riconosciuta SI' dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:

_____ ;

2) _____

riconosciuta SI' dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:

_____ ;

3) _____

riconosciuta SI' dipendente da causa di servizio con il seguente provvedimento (decreto; MOD. AB
delle C.M.O. – infermità anteriori al 2001); MOD. C:

_____ ;

./.

Dichiara

che per le infermità sopraindicate di cui ai numeri _____ ha percepito l'equo indennizzo liquidato con D.M. _____.

Allega (ove in possesso)

- copia o estremi dei precedenti processi verbali (modello "AB" o modello "C"), nonché estremi del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
- copia o estremi di eventuali decreti concessivi di equo indennizzo per la/e medesima/e infermità;
- copia o estremi di eventuali decreti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la/e medesima/e infermità.

(Luogo e Data)

(FIRMA)

Nota:

In caso si tratti di personale cessato ante 31.12.2009, la domanda di pensione privilegiata deve essere presentata a questa Direzione Generale.

Il personale collocato in ausiliaria, a prescindere dalla data di cessazione, dovrà produrre la domanda di pensione privilegiata all'ultimo Ente di servizio e/o a questa Direzione Generale.

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

(contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio)

Alla Sede Provinciale dell'I.N.P.S. (gestione ex Inpdap)

Via....., n.

C.A.P. -

e, p.c., All' ultimo Ente di Servizio

Il/La sottoscritto/a (grado e F.A.), nato/a a _____ il _____ e residente in _____
_____ via _____ n. ____ (C.A.P.) _____, riformato/a o cessato/a dal servizio il
_____, fa presente che in data _____ gli è stata riscontrata la seguente infermità/lesione:
_____ come risulta dall'allegata documentazione sanitaria.

La suddetta infermità/lesione è da ritenersi in rapporto di causalità con il servizio prestato, in
quanto: ⁽¹⁾

Pertanto, il/la scrivente **chiede** di essere sottoposto/a ai previsti accertamenti sanitari ai fini del
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità/lesione
_____ ai fini della concessione della pensione privilegiata
ordinaria (precisare se la domanda è finalizzata anche all'equo indennizzo).

A tal fine allega:

- documentazione sanitaria attestante la malattia;
- ⁽¹⁾ dichiarazione, ove possibile, sui periodi e sui fatti di servizio che hanno concorso all'insorgenza della malattia e che siano rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso di causalità;

Luogo e Data _____

(FIRMA)

Nota:

In caso si tratti di personale cessato ante 31.12.2009, la domanda di pensione privilegiata deve essere presentata a questa Direzione Generale.

Il personale collocato in ausiliaria, a prescindere dalla data di cessazione, dovrà produrre la domanda di pensione privilegiata all'ultimo Ente di servizio e/o a questa Direzione Generale.

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA

(per gli eredi del militare deceduto)

Alla Sede Provinciale dell'I.N.P.S. (gestione ex Inpdap)
Via....., n.
C.A.P. -

e, p.c., All' ultimo Ente di Servizio

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ e residente in _____ via _____ n. ____ (C.A.P.) _____
_____, (grado di parentela con il deceduto) _____ del (grado, F.A.), nato/a a _____
_____ il _____ già in servizio presso _____, e deceduto/a il _____,
fa presente che il proprio congiunto è deceduto/a per la seguente affezione:
_____ da ritenersi in rapporto di causalità con il
servizio prestato in quanto _____.

Per quanto sopra, il/la scrivente **chiede** il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata (precisare se la domanda è finalizzata anche all'equo indennizzo).

A tal fine allega:

- documentazione sanitaria attestante la malattia le lesioni, o la causa del decesso;
- certificato necroscopico;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino la composizione della famiglia al momento della morte, luogo e data di nascita dei familiari, residenza, data in cui è stato contratto il matrimonio e che non vi sia stata separazione tra i coniugi.

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

Nota:

In caso si tratti di personale cessato ante 31.12.2009, la domanda di pensione privilegiata deve essere presentata a questa Direzione Generale.

Il personale collocato in ausiliaria, a prescindere dalla data di cessazione, dovrà produrre la domanda di pensione privilegiata all'ultimo Ente di servizio e/o a questa Direzione Generale.

2. INDENNITÀ “UNA TANTUM” A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI

□ 2.1 - Finalità e natura.

Trattasi di una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum” ai militari divenuti, per causa di servizio, mutilati o paraplegici.

□ 2.2 - Destinatari.

Sono destinatari del beneficio i grandi invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato di 1^a categoria che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettera A, n° 2 e n° 3, annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

□ 2.3 - Importo del beneficio.

La misura del beneficio “una tantum” è correlata al numero della lettera A al quale è stata ascritta l’infermità.

In particolare:

- per le invalidità ascritte alla tab. E, lett. A n° 2, l’importo corrisponde a € 20.658,27 (Ventimilaseicentocinquantotto/27);
- per le invalidità ascritte alla tab. E, lett. A, n° 3, l’importo corrisponde a € 12.911,42 (Dodicimilanovecentoundici/42);
- limitatamente al personale di leva avente diritto alla indennità in parola, la misura del beneficio sopra indicato è soggetta all’aumento dell’importo corrispondente all’equo indennizzo.

□ 2.4 - Modello di domanda.

Il beneficio è corrisposto a domanda dell'interessato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4.

□ 2.5 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione.

Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL), viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008;
fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto I – Divisione 2^a (per ufficiali CC., E.I., M.M. ed A.M.):
fax 06.517052709;
- Reparto I – Divisione 3^a (per sottufficiali M.M. ed A.M.):
fax 06.517052715;
- Reparto II – Divisione 4^a (per sottufficiali CC. ed E.I.):
fax 06.517052705;
- Reparto II – Divisione 5^a (per Carabinieri - brig. capo - sovrintendenti):
fax 06.517052706;
- Reparto II – Divisione 6^a (per volontari delle 4 FF.AA.):
fax 06.517052707.

□ 2.6 - Tutela giurisdizionale.

Avverso i decreti di indennità “una tantum” a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

□ 2.7 - Principali riferimenti normativi.

- L. 11 febbraio 1980, n. 19;
- Tab. E del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, così come modificata dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DELL'INDENNITÀ "UNA TANTUM" A FAVORE
DEI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI**

(Legge 11 febbraio 1980, n. 19)

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva
e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
___ Reparto - ___ ^ Divisione
Viale dell'Esercito n. 186
00143 ROMA

Il/La sottoscritto/a (grado e F.A.) _____
, nato/a a _____ il _____ e residente in _____
_____, via _____ n. _____
(C.A.P.) _____, riformato/a o cessato/a dal servizio il _____,

CHIEDE

la concessione, ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 19, dell'indennità "una tantum" a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per la/le seguente/i infermità:

1) _____

_____, di cui al
processo verbale modello AB n. _____ in data _____ della C.M.O. di _____, e
riconosciuta SI' dipendente da causa di servizio con decreto n. _____ in data _____:

Dichiara

di essere titolare di pensione o assegno privilegiato di 1^ categoria in quanto affetto da invalidità contemplata nella tabella E, lettera A, n° 2/ n° 3 *, annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

(Luogo e Data)

(FIRMA)

* Indicare il numero della lettera A cui è stata ascritta l'infermità.

3. PENSIONE DI INABILITÀ

□ 3.1 - Finalità e natura:

la pensione di inabilità si prefigge lo scopo di garantire adeguati mezzi di sostentamento al personale militare che, per patologie particolarmente gravi ed in età relativamente giovane, cessi dal servizio per infermità **non dipendente** da causa di servizio e si trovi nell'**assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**, senza avere raggiunto l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione ordinaria.

È una tipologia particolare introdotta dalla legge di riforma pensionistica n. 335/1995 all'art. 2, comma 12.

□ 3.2 - Importo del beneficio:

pensione ordinaria calcolata sulla base di un'aliquota pensionistica corrispondente all'anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 con l'aggiunta di un periodo temporale compreso tra la data di risoluzione del rapporto di impiego ed il limite di età di 60 anni.

Per coloro che sono stati interessati al sistema misto o contributivo sin dal 1° gennaio 1996 si aggiungono alla contribuzione effettiva i contributi relativi al periodo ricompreso tra la data di cessazione ed il limite di età di 60 anni.

L'importo della pensione non potrà comunque essere superiore a quello spettante se l'infermità fosse stata giudicata dipendente da causa di servizio.

3.3 - Destinatari:

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, civili e **militari**,

- cessati dal servizio (a partire dal 1° gennaio 1996), per infermità non dipendenti da causa di servizio;
- si trovino, per le medesime infermità, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- abbiano raggiunto un'anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.

□ 3.4 - Termine per la presentazione della domanda:

- la domanda può essere presentata:

- **in costanza di servizio** → in questo caso l'eventuale trattamento pensionistico di inabilità decorrerà dalla data di cessazione dal servizio;
- **dopo la cessazione dal servizio** → in questo caso l'eventuale trattamento pensionistico di inabilità decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

□ 3.5 - Domanda e documentazione da produrre:

domanda redatta secondo lo schema in allegato 5 (Mod. P.I./A), da presentare unitamente a certificato medico attestante lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (vedi schema annesso all'all. 5).

La domanda e il certificato medico devono essere indirizzati all'INPS (gestione ex INPDAP) presso la sede territorialmente competente per luogo di residenza e all'ufficio presso il quale il militare presta o ha prestato l'ultimo servizio.

□ **3.6 - Procedimento:**

L'Amministrazione di appartenenza, (se il militare è in servizio), ovvero l'INPS (gestione ex INPDAP, se il militare è in congedo) verificata la conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del D.M. n. 187/97 (domanda con allegato certificato medico) ed il possesso dei requisiti contributivi minimi prescritti (anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità), provvede a disporre l'accertamento sanitario dello stato di inabilità del dipendente presso la competente Commissione Medica Ospedaliera.

□ **3.7 - Ufficio competente alla trattazione:**

Sede INPS (gestione ex INPDAP) territorialmente competente per luogo di residenza.

□ **3.8 - Tutela giurisdizionale:**

avverso i decreti di pensione di inabilità è ammesso ricorso alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti senza limiti di tempo dall'emissione del provvedimento.

□ **3.9 - Riferimenti normativi:**

- art. 2, comma 12, L. n. 335/1995;
- D.M. n. 187/1997;
- Circolare n. 57 del 24/6/1998 del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. Ragioneria Generale dello Stato IGOP.

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI PENSIONE DI INABILITA'

(1) Alla Sede Provinciale dell'I.N.P.S. (gestione ex INPDAP)
Via....., n.
C.A.P. -

Il /La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
e residente in _____ via _____ n. ____ (C.A.P.) _____, in
servizio presso _____

CHIEDE

che gli venga concessa la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Allega:

- 1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell'infermità riportata e lo stato di inabilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa (1);
- 2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali).

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

(1) redatto secondo lo schema dell'allegato "B".

ALLEGATO "B"

**CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE
DELLA PENSIONE DI INABILITA'**

Cognome e nome _____ nato/a a _____ il _____, domiciliato/a a _____ in via _____, stato civile _____, figli n. __, documento di riconoscimento tipo _____, n. _____, rilasciato il _____, da _____, occupazione attuale _____, data della cessazione dal lavoro _____ per _____;

Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) (1)

È titolare di rendita – pensione – indennizzi ecc. _____.

Specificare tipo e percentuale di invalidità _____.

Stato generale: _____; altezza m. ____; peso kg. ____; cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosità, dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.) _____

Apparato cardiovascolare:

Polso: _____ ; respiro: _____ ; pressione arteriosa _____ ;

Vasi: _____ .

Apparato respiratorio:

Apparato digerente:

Ernie: (sede, riducibilità, uso di cinti)

Organi ipocondriaci:

Apparato osteoarticolare: (in particolare evidenza le limitazioni funzionali):

Articolazioni:

./.

È provvisto di apparecchio protesico:

Sistema endocrino:

Sistema nervoso e psiche:

Occhi e vista:

Orecchio e udito:

Apparato urogenitale:

Altri organi e apparati:

Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche – accertamenti sanitari, ecc.)

Eventuali terapie praticate:

Diagnosi:

Per la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente _____

SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Luogo e Data, _____

Timbro del medico (con indirizzo)

Firma del medico

(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi.

4. EQUO INDENNIZZO

□ 4.1 - Finalità e natura:

beneficio economico di natura indennitaria volto a risarcire una menomazione dell'integrità fisica causata da un'**infermità** o una **lesione**, che siano riconosciute **dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili alle tabelle "A" o "B"** di cui al D.P.R. n. 834/81 e successive modificazioni, nonché il **decesso** la cui causa sia anch'essa riconosciuta **dipendente**;

- è prevista la deduzione dall'equo indennizzo di quanto eventualmente percepito dal militare in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione (mentre è consentito il cumulo con quanto percepito per effetto di un contratto di assicurazione stipulato in forma privata);
- il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata; tuttavia è prevista la riduzione dell'importo dell'indennizzo, nella misura del 50%, in caso di conseguimento, per la medesima infermità, di assegno rinnovabile ovvero di pensione privilegiata;
- il recupero del 50% dell'importo non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso.

□ 4.2 - Importo del beneficio:

- la misura del beneficio, "una tantum", è commisurata allo stipendio percepito dal militare al momento della domanda ed è correlata all'entità della menomazione subita;
- l'importo dell'equo indennizzo è comunque ridotto:
 - del 25%, se l'interessato ha superato i 50 anni di età;
 - del 50%, se l'interessato ha superato i 60 anni di età;

- laddove, successivamente alla liquidazione dell'equo indennizzo, il militare riporti una nuova infermità, riconosciuta dipendente e ascrivibile a categoria, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in **cumulo** con il primo; a tal fine:
 - la menomazione complessiva che ne deriva deve rientrare in una categoria superiore a quella sulla base della quale venne liquidato il primo indennizzo;
 - dal nuovo importo oggetto di liquidazione deve essere detratto quanto in precedenza già liquidato.

□ 4.3 - Destinatari:

militari in servizio o in congedo, in caso di infortunio e malattia.

In caso di decesso, i destinatari del beneficio possono essere, in ordine di priorità:

- **coniuge**, solo o in concorso con gli orfani, anche se separato, purché senza addebito;
nel caso di coniuge solo è prevista la compartecipazione degli **ascendenti**, secondo quanto disposto dall'art. 582 del codice civile, nella misura di due terzi dell'importo per il coniuge e di un terzo per gli ascendenti;
- **figli** (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti) in mancanza del coniuge;
- **genitori** soli;
- **genitori in concorso con i collaterali** (fratelli e sorelle), secondo quanto previsto dall'art. 571 del codice civile;
- **altri aventi titolo** alla successione.

□ 4.4 - Termine per la presentazione della domanda:

- la domanda, da presentare all'Ufficio o Comando presso il quale l'interessato presta servizio, presuppone quella di **riconoscimento della dipendenza da causa di servizio**.

Nell'ipotesi in cui la domanda di equo indennizzo sia contestuale alla richiesta di “riconoscimento” della dipendenza, il termine per la presentazione è di sei mesi decorrenti:

- dalla data in cui è avvenuto il decesso;
- dalla data dell'infortunio;
- dalla data in cui si è avuta conoscenza dello stato di malattia, dal quale sia derivata la menomazione ascrivibile a categoria tabellare.

La domanda di equo indennizzo può, inoltre, essere presentata nel corso del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio:

- entro dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell'Amministrazione, dell'invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;
- entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

Dopo la cessazione dal servizio, il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo, è sempre di sei mesi dalla conoscibilità della menomazione derivante dall'infermità, entro il limite massimo di cinque anni dal collocamento a riposo (elevato a dieci per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).

● In caso di concessione di equo indennizzo, **la domanda di aggravamento** può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

□ 4.5 - Documentazione da produrre:

l'istanza di concessione dell'equo indennizzo deve essere corredata da:

● documentazione sanitaria attestante la malattia, le lesioni o la causa del decesso, specificando i fatti di servizio che vi hanno concorso e che siano, dunque, rilevanti ai fini

dell'accertamento del nesso di causalità (ove non sia ancora intervenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio);

- dichiarazione di cui all'art. 50 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686, vistata dall'Ente, con la quale il richiedente attesta di non avere ricevuto alcun compenso, per la stessa menomazione, in ragione di contratti di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione (annesso agli allegati 6 e 7);
- in caso di domanda da parte degli eredi del militare defunto, certificato di morte e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino gli aventi titolo al beneficio.

□ **4.6 - Modello di domanda:**

la domanda (contestuale alla domanda di riconoscimento della dipendenza secondo lo schema di cui all'allegato 6 - Mod. E.I./cont., o successiva secondo lo schema di cui all'allegato 7 - Mod. E.I./succ.) deve contenere:

- dati anagrafici del militare infortunato o deceduto;
- dati anagrafici e grado di parentela con il defunto (in caso di decesso del militare);
- l'infermità o la lesione che abbia causato la menomazione dell'integrità fisica ovvero il decesso e per le quali si chiede l'Equo Indennizzo;
- estremi del processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera con cui l'infermità è stata diagnosticata e giudicata ascrivibile a categoria, oppure estremi del processo verbale "Modello C" con cui la lesione traumatica è stata riconosciuta "Si dipendente" da causa di servizio ed ascrivibile a categoria.

□ 4.7 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione:

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.): tel. (+39) 06.517051008;
fax. (+39) 06.517052800; e-mail: urp@previmil.difesa.it
- Reparto II: fax 06.517052718;
 - Divisione 7[^] (per ufficiali, cappellani militari, marescialli dell'E.I., personale delle Capitanerie di Porto);
 - Divisione 8[^] (per marescialli della M.M., A.M. ed ispettori dei CC);
 - Divisione 9[^] (per sergenti e militari di truppa dell'E.I., M.M. e A.M. e sovrintendenti dei CC).
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri:
 - 8[^] Sezione - Equo Indennizzo (per Carabinieri e appuntati CC).

□ 4.8 - Tempi di definizione del procedimento:

- per il decreto di equo indennizzo: 180 gg. dall'acquisizione dell'ultimo documento utile.
- I tempi sopraindicati hanno un carattere ordinatorio e non perentorio. La numerosità dei casi, inevitabile data la peculiarità delle FF.AA. nel panorama del pubblico impiego, unita alla complessità strutturale dell'Amministrazione, comporta spesso tempi più lunghi di quelli indicati.

□ **4.9 - Tutela giurisdizionale:**

avverso i decreti di equo indennizzo è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento.

In via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del provvedimento (previo pagamento di Euro 600 a titolo di contributo unificato - disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 - introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111).

□ **4.10 - Riferimenti normativi:**

- D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- art. 68, D.P.R. 3.5.1957, n. 686, come modificato dal D.P.R. n. 461/2001;
- L. 3.6.1981, n. 308;
- L. 23.12.1970, n. 1094;
- D.P.R. n. 461/2001 (entrato in vigore il 22.1.2002);
- D.M. 12.2.2004.
- D. Lgs. 15.3.2010, n. 66: Titolo III, Capo II, artt. 1882 e 1883.

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO
(contestuale al riconoscimento della causa di servizio)

- **ALL'ENTE DI SERVIZIO/DI ULTIMO SERVIZIO**
- **AL MINISTERO DELLA DIFESA**
Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva
e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
Il Reparto – ___ ^ Divisione
Viale dell'Esercito n. 186
00143 ROMA

Il /La sottoscritto/a (grado e F.A., cognome e nome) _____
nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Via _____
_____ n. _____ (C.A.P.) _____ in servizio presso _____,
o cessato/a dal servizio il _____ [IN CASO DI DECESSO: (grado di parentela con il
deceduto) _____ del (grado, F.A., cognome e nome del militare),
_____ nato/a a _____ il _____
deceduto/a a _____ il _____].

CHIEDE

il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della concessione dell'equo
indennizzo, dell'infermità/morte _____.

A tal fine (in caso di decesso) allega la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante:

- la composizione della famiglia alla data della morte del militare, con indicazione del grado di parentela, luogo e data di nascita di ciascuno dei componenti e della residenza (per il coniuge superstite: dichiarazione che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito);
- indicazione se il militare alla data del decesso abbia o meno lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o giudizialmente dichiarati;

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

(successiva al riconoscimento della causa di servizio)

- ALL'ENTE DI SERVIZIO/DI ULTIMO SERVIZIO
- AL **MINISTERO DELLA DIFESA**
Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva
e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
Il Reparto – ___ ^ Divisione
Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA

Il /La sottoscritto/a (grado e F.A., cognome e nome) _____
nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Via _____
_____ n. _____ (C.A.P.) _____ in servizio presso _____,
o cessato/a dal servizio il _____ [IN CASO DI DECESSO: (grado di parentela con il
deceduto) _____ del (grado, F.A., cognome e nome del militare),
_____ nato/a a _____ il _____
deceduto/a a _____ il _____].

CHIEDE

la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità/morte _____
_____ già riconosciuta dipendente da causa di servizio in data _____
[IN CASO DI DECESSO, se è stata riconosciuta dipendente solo la malattia o l'infortunio e non
ancora il decesso, precisare che lo stesso è da ritenersi conseguente alla malattia/infortunio già
riconosciuta dipendente da causa di servizio].

A tal fine allega la seguente documentazione:

- estremi del processo verbale della Commissione Medica Ospedaliera con cui l'infermità è stata giudicata ascrivibile a categoria oppure estremi del processo verbale "Modello C" con cui la lesione traumatica è stata riconosciuta "Sì dipendente" da causa di servizio ed ascrivibile a categoria.

A tal fine (in caso di decesso) allega la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- la composizione della famiglia alla data della morte del militare, con indicazione del grado di parentela, luogo e data di nascita di ciascuno dei componenti e della residenza (per il coniuge superstite: dichiarazione che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito);
- indicazione se il militare alla data del decesso abbia o meno lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o giudizialmente dichiarati;

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

**DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DI EQUO INDENNIZZO**

(art. 50 del D.P.R. 3.5.1957, n. 686)

Il /La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e residente in _____ Via _____
n. ____ (C.A.P.) ____ [IN CASO DI DECESSO: (grado di parentela con il
deceduto) _____ del (grado, F.A., cognome e
nome del militare) _____
nato/a a _____ il _____, deceduto/a a _____, il _____]
in servizio presso _____;

DICHIARA

ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 3.5.1957, n. 686, di non aver percepito alcun compenso in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, per l'infermità che ha causato il decesso/infortunio per il quale ha chiesto la concessione dell'Equo Indennizzo.

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione in relazione a quanto sopra dichiarato.

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

5. INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

□ 5.1 - Finalità e natura:

beneficio economico corrisposto, “una tantum”, **in caso di morte o inabilità permanente** (in quest’ultimo caso per infermità ascrivibile alle categorie dalla 1[^] alla 3[^] della tabella A di cui al D.P.R. n. 834/81) **a seguito di incidente di volo**, subito in servizio comandato, ai superstiti del militare o al militare stesso che:

- sia comandato a compiere voli con aeromobili per ragioni di servizio, anche soltanto come passeggero;
 - sia coinvolto, a terra, in incidente di volo;
 - sia deceduto o rimasto invalido in seguito a lanci con paracadute da aeromobile anche a scopo di semplice esercitazione.
- L’indennizzo è concesso in aggiunta al trattamento di pensione privilegiata e non è cumulabile con quanto eventualmente percepito a titolo di assicurazione obbligatoria prevista dal codice della navigazione.

Se quest’ultima è di importo inferiore, l’indennizzo è corrisposto per la differenza.

□ 5.2 - Importo del beneficio:

tabellare, fissato per legge, variabile a seconda del carico di famiglia dell’avente diritto.

- Per i militari sopravvissuti all’incidente di volo le quote tabellari dell’indennizzo dovranno essere aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati (vedi tabella A al paragrafo 4.9).
- È prevista la **concessione d’ufficio di un anticipo corrispondente ai nove decimi** dell’intero ammontare dovuto a titolo di indennizzo privilegiato aeronautico da imputare sul

fondo scorta, da parte dell'Ente che amministrava il dipendente deceduto, una volta accertato che l'evento dannoso è avvenuto in servizio e per causa di servizio di volo.

Il citato anticipo viene corrisposto su autorizzazione di PREVIMIL, che, in sede di liquidazione definitiva del beneficio, dispone il rimborso all'Ente ed il pagamento del restante 10% agli aventi diritto.

□ 5.3 - Destinatari:

dipendenti statali **militari** e civili resi inabili a seguito di incidenti di volo e quindi **cessati dal servizio**.

In caso di morte del militare, i destinatari del beneficio sono, in ordine di priorità:

- **coniuge**, solo o in concorso con gli orfani, anche se separato purché senza addebito;
- **figli** (legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti) in mancanza del coniuge;
- **genitori** in mancanza del coniuge e dei figli;
- **fratelli e sorelle** in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori.

□ 5.4 - Termine per la presentazione della domanda:

- **per i militari resi inabili** dall'incidente di volo il termine è quello ordinario di prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) decorrente dalla notifica del decreto concessivo di pensione privilegiata con attribuzione di una delle categorie comprese tra la 1[^] e la 3[^];
- **per i familiari**: cinque anni dalla data del decesso.

□ 5.5 - Domanda e documentazione da produrre:

domanda redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 8 e 9, corredata dalle seguenti **dichiarazioni sostitutive ovvero autocertificazioni attestanti**:

- **per i militari resi inabili** dall'incidente di volo:
 - data e luogo di nascita.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

● **per il coniuge solo** del militare deceduto nell'incidente di volo:

- data e luogo del decesso del congiunto;
- data e luogo di nascita propri;
- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- composizione della famiglia al momento della morte, la residenza e che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito tra i coniugi.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari);

● **per il coniuge con figli** del militare deceduto nell'incidente di volo:

- data e luogo del decesso del congiunto;
- data e luogo di nascita del coniuge e degli orfani;
- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (per gli orfani, solo se maggiorenni);
- composizione della famiglia al momento della morte, la residenza e che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito tra i coniugi.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solida responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci;

● **per i genitori** del militare deceduto nell'incidente di volo in mancanza di coniuge od orfani:

- data e luogo del decesso del congiunto;
- data e luogo di nascita propri;
- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- la mancanza di altri soggetti aventi diritto;

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accredito delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari);

● **per i fratelli e le sorelle** del militare deceduto nell'incidente di volo in mancanza di coniuge od orfani e genitori:

- data e luogo del decesso del congiunto;
- data e luogo di nascita, con indicazione della paternità e maternità di ciascuno dei fratelli e sorelle aventi diritto;
- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

- la mancanza di altri soggetti aventi diritto.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

□ 5.6 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione:

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- I Reparto - 6^a Divisione;

Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali” (S.B.A.);

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

□ 5.7 - Tempi di definizione del procedimento:

- 180 giorni dalla domanda.

□ 5.8 - Tutela giurisdizionale:

avverso i decreti di indennizzo privilegiato aeronautico è ammesso ricorso alla Corte dei Conti entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento.

□ **5.9 - Riferimenti normativi:**

- Circolare n. 67000/A/4/DG in data 18.7.1981 di DIFEPENSIONI;
- Artt. dal 1898 al 1903 del D.Lgs n. 66/2010;
- Art. 1043 del D.P.R. 90/2010.

Tabella A					
PERSONALE MILITARE					
GRADO	Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico				
	<i>In caso di morte</i>		<i>In caso di infermità</i>		
	A favore della vedova e dei figli	A favore dei genitori e dei collaterali o loro discendenti	Ascrivibile alla 1^a ctg di pensione	Ascrivibile alla 2^a ctg di pensione	Ascrivibile alla 3^a ctg di pensione
Ufficiali generali	€ 7.746,85	€ 1.936,71	€ 7.746,85	€ 6.972,17	€ 1.936,71
Ufficiali superiori	€ 6.197,48	€ 1.549,37	€ 6.197,48	€ 5.577,73	€ 1.549,37
Ufficiali inferiori	€ 4.648,11	€ 1.208,51	€ 4.648,11	€ 4.338,24	€ 1.208,51
Sottufficiali	€ 3.873,43	€ 991,60	€ 3.873,43	€ 3.563,55	€ 991,60
Graduati e militari di truppa	€ 3.098,74	€ 774,69	€ 3.098,74	€ 2.788,87	€ 774,69

Le misure stabilite alle colonne 1, 3 e 4 dovranno essere maggiorate di € 619,75 per ciascun figlio a carico. Le misure stabilite alla colonna 5 dovranno essere maggiorate di € 309,87 per ciascun figlio a carico.

Attenzione: norma da inserire nella parte dell'i.p.a. "In aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico a ciascun figlio minore del dipendente militare o civile dello Stato, deceduto per incidente di volo in servizio comandato, è concesso un indennizzo integrativo fino alla concorrenza di € 2.685,58. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultino permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore."

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

(in caso di decesso)

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del
Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
I Reparto – 6 ^ Divisione
Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.)
Viale dell'Esercito n. 186
00143 ROMA

Il /La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ e residente in _____
_____, Via _____ n. ____ (C.A.P.) _____, (grado di
parentela con il deceduto) _____ del (grado, F.A., cognome e nome del militare)
_____, nato/a a _____ il _____
_____ e deceduto/a a _____ il _____ per incidente di volo avvenuto in
servizio e per causa di servizio in località _____

CHIEDE

la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

A tal fine allega la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero autocertificazione attestante:

- la composizione della famiglia alla data della morte del militare, con indicazione del grado di parentela, luogo e data di nascita di ciascuno dei componenti e della residenza (per il coniuge superstite: dichiarazione che non sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione con addebito);
- di non aver riportato condanne penali definitive, che comportino la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- stato civile del militare e luogo e data del decesso;
- indicazione se il militare alla data del decesso abbia o meno lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati o giudizialmente dichiarati;
- la mancanza di altri soggetti aventi diritto;
- coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DELL'INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO**

(in caso di inabilità permanente)

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del
Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
I Reparto - 6 ^ Divisione
Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.)
Viale dell'Esercito n. 186
00143 ROMA

Il /La sottoscritto/a (grado, F.A., cognome e nome), _____ ,
nato/a a _____ il _____ e residente in _____
_____, Via _____ n. ____ (C.A.P.) _____ ,
in servizio presso _____ ,

CHIEDE

la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico per l'inabilità permanente conseguente
all'incidente di volo avvenuto in servizio e per causa di servizio in data _____ in località
_____ .

A tal fine allega:

- coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in
caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

Luogo e Data _____

(FIRMA)

6. SPECIALE ELARGIZIONE

□ 6.1 - Finalità e natura:

provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, ai militari e, per talune fattispecie, ai civili cittadini italiani, ovvero ai loro superstiti.

La speciale elargizione è esente da I.R.Pe.F. e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, fino alla data di effettivo pagamento.

□ 6.2 - Competenza alla trattazione:

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- I Reparto - 6[^] Divisione;

Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali” (S.B.A.);

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

La speciale elargizione prevista per i militari dell'Arma dei Carabinieri “vittime del dovere” e loro superstiti viene erogata dal Ministero dell'Interno.

□ 6.3 - Tutela giurisdizionale:

avverso i decreti di speciale elargizione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120

(centoventi) giorni dalla data di notifica e previo pagamento di €. 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo unificato - disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 - introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111.

□ **6.4 - Speciale elargizione in generale:**

L'istituto della speciale elargizione, già previsto inizialmente solo per i superstiti degli appartenenti alle forze di polizia deceduti a causa di azioni criminose ed esteso poi ai militari delle Forze armate vittime del dovere o di azioni terroristiche, è stato, in questi ultimi tempi, inserito in nuovi e diversi contesti normativi che prendono in considerazione altre particolari fattispecie. In un panorama normativo frastagliato e complesso non appare agevole scorgere le fattispecie e le condizioni di legge alla cui realizzazione può conseguire l'attribuzione del beneficio.

Proprio per consentire agli interessati di meglio orientarsi nella individuazione delle norme a loro destinate, si è scelto, nella trattazione della provvidenza, un **criterio per destinatari** sviluppando dieci diverse ipotesi.

□ **6.5 - Destinatari - diverse categorie:**

□ **1^ tipologia di destinatari:**

● 6.5.1) **familiari superstiti di:**

- *militari di leva;*
 - *volontari non in s.p.e.;*
 - *allievi delle scuole e colleghi militari;*
- deceduti **“durante il servizio”**.

Per tale categoria non è richiesta la condizione che l'evento letale sia avvenuto per causa di servizio, ma è sufficiente che l'evento stesso sia accaduto "durante il servizio".

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico; (in tal caso il beneficio viene attribuito al coniuge nella misura della metà se concorre con un solo figlio e di un terzo negli altri casi - art. 581 c.c.);
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.

Non spetta il beneficio nei confronti dei superstiti dei militari che all'atto dell'evento letale si trovavano:

- in licenza;
- in permesso;
- fuori dal presidio senza autorizzazione.

□ Importo del beneficio:

la provvidenza ammonta in tale ipotesi ad €. 25.822,84 (Euro Venticinquemilaottocentoventidue/84) non soggetta a rivalutazione annuale ed è erogata da questa Direzione Generale ai familiari dei militari delle quattro Forze Armate (Aeronautica, Marina, Esercito e Carabinieri).

□ **Avvio del procedimento:**

il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione.

□ **Documentazione da produrre/presentare:**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accredito delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

□ **Riferimenti normativi:**

- art. 1895, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 66/2010 (destinatari e importo);
- art. 6, L. n. 466/80, così come sostituito dall'art. 2, L. n. 720/81 (familiari superstiti destinatari del beneficio).

□ **2^ tipologia di destinatari:**

● 6.5.2) **familiari superstiti di:**

- *militari di leva;*
- *volontari;*
- *allievi delle scuole e collegi militari;*
- *militari in servizio permanente o di complemento;*

qualificati “**vittime per servizio**”, ovvero “*deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio*”, nell’espletamento cioè di un’attività connessa agli specifici compiti istituzionali.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Nel caso in cui il coniuge concorra con i figli, così come nell’ambito delle categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), si applicano le disposizioni sulle successioni legittime di cui agli artt. 581 e segg. del codice civile (art. 6, comma 2°, L. n. 466/1980, come sostituito dall’art. 2, L. n. 720/1981).

□ **Importo del beneficio:**

la provvidenza ammonta in tale ipotesi ad €. 100.000 (Euro Centomila/00) + €. 60.000 (Euro Sessantamila/00) se con carico di famiglia, soggetta a rivalutazione annuale ed è erogata da questa Direzione Generale ai familiari dei militari delle quattro Forze Armate (Aeronautica, Marina, Esercito e Carabinieri).

□ **Avvio del procedimento:**

il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione.

□ **Documentazione da produrre/presentare:**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solida responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

□ **Riferimenti normativi:**

- art. 1896 del D. Lgs. n. 66/2010;
 - art. 2, D.L. n. 337/2003 convertito in L. n. 369/2003 (importo).
-

□ **3^ tipologia di destinatari:**

● 6.5.3) “*vittime del dovere*”:

- *militari di leva;*
- *volontari;*
- *allievi delle scuole e collegi militari;*
- *militari in servizio permanente o di complemento;*

qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un’invalidità permanente di qualsiasi entità “*in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) in operazioni di soccorso;*
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;*

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

□ Importo del beneficio:

- per il militare che abbia subito un’invalidità permanente la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d’invalidità.

Per i militari dell’Arma dei Carabinieri la speciale elargizione di cui trattasi viene erogata dal Ministero dell’Interno.

□ Avvio del procedimento:

il procedimento è avviato d’ufficio anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione.

□ 4^ tipologia di destinatari:

- 6.5.4) **familiari superstiti** dei militari “*vittime del dovere*” deceduti nelle circostanze sopraindicate.

In tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico ex art. 13, comma 1°, D.P.R. n. 510/1999 che ha sostituito l’art. 10 del D.M. 30.10.1980);
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile (art. 6, comma 2°, L. n. 466/80).

□ **Importo del beneficio:**

- ai familiari superstiti spetta la speciale elargizione nella misura di €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), soggetta a rivalutazione annuale, fino alla data di effettivo pagamento.

Per i militari dell'Arma dei Carabinieri la speciale elargizione di cui trattasi viene erogata dal Ministero dell'Interno.

□ **Avvio del procedimento:**

il beneficio è corrisposto a domanda degli interessati.

□ **Documentazione da produrre/presentare:**

domanda con allegata la sottoindicata documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

□ **Riferimenti normativi:**

- artt. 1, 2 e 3, L. n. 466/80;
- art. 34 del D.L. n. 159/2007;
- art. 1, comma 563, L. n. 266/05;
- art. 4, D.P.R. n. 243/2006;
- art. 34, D.L. n. 159/07 convertito, con modificazioni, nella L. n. 222/07;
- art. 2, comma 105, L. n. 244/2007.

□ **5^ tipologia di destinatari:**

- 6.5.5) c.d. *soggetti “equiparati”* alle vittime del dovere, ovvero *militari* che *“abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”*.

□ **Importo del beneficio:**

la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00), soggetta a rivalutazione annuale, per punto percentuale di invalidità.

□ **Avvio del procedimento:**

il beneficio è corrisposto a domanda di parte redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 (Mod. S.E./1).

□ **Documentazione da produrre/presentare:**

domanda nella quale risultino dettagliatamente indicati la natura dell'infermità, i fatti di servizio che vi hanno concorso (missione a cui si è partecipato e relativo periodo) e, mediante certificazione medica, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, con allegato ogni altro documento utile.

□ **6^ tipologia di destinatari:**

● 6.5.6) **familiari superstiti** dei soggetti "*equiparati*":

in tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico);
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In tale ipotesi i familiari sopracitati devono produrre apposita domanda.

☐ Importo del beneficio:

la provvidenza ammonta ad €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), soggetta a rivalutazione annuale, fino alla data di effettivo pagamento.

☐ Avvio del procedimento:

il beneficio è corrisposto a domanda degli interessati redatta secondo lo schema di cui all'allegato 11 (Mod. S.E./2).

☐ Documentazione da produrre/presentare:

domanda con indicazione della natura dell'infermità causa del decesso nonché dei fatti di servizio che vi hanno concorso (missione a cui si è partecipato e relativo periodo), ed allegata la documentazione sanitaria in loro possesso e in particolare:

- il certificato necroscopico ed eventuali cartelle cliniche;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza e l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

□ **Riferimenti normativi:**

- art. 1, comma 564, L. n. 266/05;
- D.P.R. n. 243/06;
- art. 34, D.L. n. 159/07 convertito, con modificazioni, nella L. n. 222/07;
- art. 2, comma 105, L. n. 244/07.

□ **7^ tipologia di destinatari:**

- 6.5.7) “*vittime del terrorismo*”: i militari che subiscano un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, avvenuti in Italia o all'estero dal 1° gennaio

1961, o nel corso di operazioni di prevenzione o repressione contro gli atti di cui sopra, ovvero di assistenza prestata nel corso di tali operazioni.

□ **Importo del beneficio:**

- per il militare che abbia subito un'invalidità permanente la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d'invalidità.

□ **Avvio del procedimento:**

il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

□ **Tempi di definizione del procedimento:**

- quattro mesi dalla data del decesso ovvero dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto (art. 14, legge n. 206/2004).

□ **8^ tipologia di destinatari:**

- 6.5.8) **familiari superstiti** delle “*vittime del terrorismo*”.

in tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico ex art. 13, comma 1°, D.P.R. n. 510/1999);
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite;
- 3) genitori;

- 4) fratelli e sorelle (l'art. 82, comma 4, della L. n. 388/2000 ha eliminato il requisito della convivenza e dell'essere fiscalmente a carico).

Ove non vi sia alcuno dei sopraindicati beneficiari, la provvidenza spetta:

- ai soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l'evento, ed ai conviventi *more uxorio* (art. 4, comma 2°, L. n. 302/90 e art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.

Questi ultimi soggetti devono produrre apposita domanda.

Gli interessati debbono espressamente dichiarare se intendano optare per la elargizione in un'unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'art. 3, L. n. 302/90 (tanto in caso di morte che di invalidità permanente).

Importo del beneficio:

la provvidenza ammonta ad €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), soggetta a rivalutazione annuale, fino alla data di effettivo pagamento.

Avvio del procedimento:

- il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione, soprattutto nei casi pregressi per i quali sia necessario provvedere alla riliquidazione.

- i soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio ed i conviventi *more uxorio* devono produrre apposita domanda (art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

□ **Documentazione da produrre/presentare:**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

□ **Riferimenti normativi:**

- L. n. 466/80;
- L. n. 302/90;
- L. n. 407/98;
- L. n. 206/2004;
- art. 4, comma 238, L. n. 350/2003;
- art. 1, commi 792, 794 e 795, L. n. 296/2006;

- art. 34, D.L. n. 159/2007, convertito in L. n. 222/2007;
 - art. 2, comma 106, L. n. 244/2007.
-

□ 9^ tipologia di destinatari:

- 6.5.9) “*vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso*”: i militari che subiscano un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi connessi al perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per l’assistenza prestata nel corso di tali operazioni;

□ Importo del beneficio:

- per il militare che abbia subito un’invalidità permanente la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d’invalidità;

□ Avvio del procedimento:

il procedimento è avviato d’ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione.

□ 10^ tipologia di destinatari:

- 6.5.10) **familiari superstiti** delle “*vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso*”:

in tale ipotesi, il beneficio compete secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli a carico ex art. 13, comma 1°, D.P.R. n. 510/1999);
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle (l'art. 82, comma 4, della L. n. 388/2000 ha eliminato il requisito della convivenza e dell'essere fiscalmente a carico).

Ove non vi sia alcuno dei sopraindicati beneficiari, la provvidenza spetta:

- ai soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi e a carico nei tre anni precedenti l'evento, ed ai conviventi *more uxorio* (art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

Questi ultimi soggetti devono produrre apposita domanda.

Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.

Gli interessati debbono espressamente dichiarare se intendano optare per la elargizione in un'unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'art. 3, L. n. 302/90 (tanto in caso di morte che di invalidità permanente).

□ **Importo del beneficio:**

- ai familiari superstiti spetta la speciale elargizione nella misura di €. 200.000 (Euro Duecentomila/00), soggetta a rivalutazione annuale, fino alla data di effettivo pagamento.

□ **Avvio del procedimento:**

- il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione.

- i soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio ed i conviventi *more uxorio* devono produrre apposita domanda (art. 13, comma 2°, D.P.R. n. 510/1999).

□ **Documentazione da produrre/presentare:**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza nonché l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

In un momento successivo l'Amministrazione acquisirà l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle quote spettanti agli orfani **minori o incapaci**.

In detta autorizzazione dovrà risultare chiaramente indicato il rappresentante legale dei minori o incapaci e dovrà inoltre essere designato il notaio o altra persona che, in solidale responsabilità con il suddetto rappresentante legale, è tenuto ad eseguire le operazioni relative alla riscossione ed al conseguente reimpiego delle quote di indennizzo spettanti ai suindicati minori o incapaci.

Successivamente verranno richieste le coordinate bancarie (codice IBAN) o postali, ai fini dell'accreditamento delle somme dovute (in caso di c/c cointestato è necessaria la sottoscrizione di tutti gli intestatari).

□ **Riferimenti normativi:**

- L. n. 302/90;
- L. n. 407/98;
- art. 82, L. n. 388/2000;
- art. 34, L. n. 222/07;
- art. 2, comma 105, L. n. 244/07.

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DEI BENEFICI PREVISTI DAL D.P.R. N. 243/2006
PER IL PERSONALE CHE HA CONTRATTO INFERMITÀ
NEL CORSO DI MISSIONE**

AL MINISTERO DELLA DIFESA

**Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva
e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati**

I Reparto – 6^a Divisione

Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.)

Tel. 06.517052080 – fax 06.517052880 – e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

Viale dell'Esercito n. 186

00143 ROMA

Il/La sottoscritto/a (grado, F.A.) _____ ,
in servizio presso _____ ,
oppure in congedo a far data dal _____ (indicare l'ultimo Ente di
servizio) _____ ,
nato/a a _____ il _____
e residente in _____ ,
via _____
n. _____ (C.A.P.) _____ , tel. fisso e/o mobile _____ ,
fa presente che la seguente infermità permanentemente invalidante:

_____ ,
_____ ,
è da ritenersi in rapporto di causalità con il servizio prestato, in quanto contratta in occasione o a
seguito della missione svolta, secondo quanto indicato nell'allegata dichiarazione ⁽¹⁾ (nella
dichiarazione occorrerà indicare precisamente la/e missione/i, l'incarico svolto e relativo periodo).

Per quanto sopra esposto, lo/la scrivente **chiede** che l'infermità da cui è affetto/a sia riconosciuta
dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative della
missione svolta, ai fini della concessione dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243/2006 (speciale
elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio).

./.

A tal fine allega:

- dichiarazione informativa nella quale sono state dettagliatamente indicate la natura dell'infermità e le circostanze relative all'insorgenza della malattia, di cui al precedente punto ⁽¹⁾;
- certificazione medica attestante la malattia e le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, con allegata documentazione sanitaria;
- (ogni altro documento utile).

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE
DEI BENEFICI PREVISTI DAL D.P.R. N. 243/2006
PER I SUPERSTITI DEL PERSONALE DECEDUTO A CAUSA
DI MALATTIA CONTRATTA NEL CORSO DI MISSIONE**

AL MINISTERO DELLA DIFESA

**Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva
e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati
I Reparto – 6^a Divisione**

Area di servizio "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.)

Tel. 06.517052080 – fax 06.517052880 – e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

Viale dell'Esercito n. 186

00143 ROMA

Il/La sottoscritto/a _____ ,
nato/a a _____ il _____ e residente in _____ ,
via _____ n. _____ (C.A.P.) _____ ,
tel. fisso e/o mobile _____ , (grado di parentela con il deceduto)
_____ del (cognome e nome, grado, F.A.),
_____ , già in servizio presso (indicare
l'ultimo Ente di servizio) _____ ,
nato/a a _____ il _____ , e deceduto/a a _____
il _____ , fa presente che la morte del proprio congiunto è da ricondurre alla
seguinte affezione: _____

_____ /
da ritenersi in rapporto di causalità con il servizio prestato, in quanto contratta in occasione o a
seguito della missione svolta, secondo quanto indicato nell'allegata dichiarazione ⁽¹⁾ (nella
dichiarazione occorrerà indicare precisamente la/e missione/i, l'incarico svolto e relativo periodo).

Per quanto sopra esposto, lo/la scrivente **chiede** che l'infermità che ha provocato il decesso del
proprio congiunto sia riconosciuta dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni
ambientali od operative della missione svolta dal medesimo, ai fini della concessione dei benefici
previsti dal D.P.R. n. 243/2006 (speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio).

./.

A tal fine allega:

- dichiarazione informativa nella quale sono stati dettagliatamente indicati la natura dell'infermità causa del decesso nonché i fatti di servizio che vi hanno concorso e le circostanze relative all'insorgenza della malattia, di cui al precedente punto ⁽¹⁾;
- certificazione medica attestante la malattia o la causa del decesso, con allegata documentazione sanitaria;
- dichiarazione dell'esistenza di un procedimento in corso ovvero dell'avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima infermità e dei relativi benefici già attribuiti (equo indennizzo, pensione privilegiata, altra speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio);
- certificato necroscopico;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti la composizione della famiglia alla data del decesso, il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti e la residenza e l'indicazione relativa all'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- (ogni altro documento utile).

Luogo e Data, _____

(FIRMA)

7. ASSEGNO VITALIZIO

□ 7.1 - Finalità e natura:

l'assegno vitalizio può definirsi una provvidenza economica di natura indennitaria a carattere continuativo, non reversibile ed esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.);

l'importo dell'assegno è perequato annualmente dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione centrale dei servizi del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze (perequazione automatica connessa all'aumento del costo della vita ex art. 11, D. Lgs. n. 503/1992).

□ 7.2 - Destinatari:

- 1) *“vittime del terrorismo”*: i militari che subiscano **un'invalidità permanente pari o superiore al 25% della capacità lavorativa**, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, avvenuti in Italia o all'estero, o nel corso di operazioni di prevenzione o repressione contro gli atti di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;
- 2) *“vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso”*: i militari che subiscano un'invalidità permanente pari o superiore al 25% della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in

operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;

● 3) **“vittime del dovere”**:

- *militari di leva*;
- *volontari*;
- *allievi delle scuole e collegi militari*;
- *militari in servizio permanente o di complemento*;

qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un’invalidità permanente pari o superiore al 25% della capacità lavorativa “*in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi*”:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità*;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico*;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari*;
- d) in operazioni di soccorso*;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità*;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità*”;

- 4) c.d. **soggetti “equiparati”** alle vittime del dovere, ovvero *militari* che “*abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti in misura pari o superiore al 25% della capacità lavorativa o alle quali consegue il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che*

siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

- 5) in caso di decesso del militare appartenente ad una delle categorie di cui sopra, risultano destinatari del beneficio i **familiari superstiti**, secondo il seguente ordine:
 - 1) coniuge superstite e figli, ivi compresi quelli maggiorenni ancorché non conviventi alla data dell’evento (art. 5, comma 3, legge n. 206/2004, come aggiunto dal comma 106 dell’art. 2, legge n. 244/2007);
 - 2) genitori;
 - 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Nei casi in cui la *vittima del terrorismo, già titolare del diritto*, muoia successivamente all’evento criminoso, l’assegno vitalizio viene corrisposto ai superstiti nel caso in cui il decesso sia avvenuto per interdipendenza o aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità subite nell’atto terroristico (art. 13, comma 5, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).

□ 7.3 - Importo del beneficio:

la provvidenza ammonta ad € 500 mensili per le vittime del terrorismo con perequazione automatica ex art. 11 del D. Lgs. n. 503/92.

Per le vittime del dovere e soggetti “equiparati” nonché loro superstiti, una volta inseriti nella graduatoria unica nazionale predisposta dal Ministero dell’Interno, l’importo è pari ad euro 258,23 mensili (ex art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06) nelle more della totale equiparazione con le vittime del “terrorismo”.

Al pagamento degli assegni vitalizi, nonché alla perequazione automatica degli stessi, provvede il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,

direzione centrale dei servizi del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze - via Casilina, 3 – Roma. Il suddetto pagamento è effettuato sul conto corrente indicato dal beneficiario, secondo le modalità di pagamento degli stipendi e delle pensioni, mediante l'apertura di ruoli di spesa fissa.

□ 7.4 - Modello di domanda e documentazione da produrre:

- per il personale militare che abbia riportato un'invalità permanente e sia qualificato "vittima del terrorismo, della criminalità o del dovere" il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione;
- per il personale militare c.d. "equiparato" il procedimento è attivabile a domanda (in quanto l'Amministrazione può non conoscere lo stato di malattia derivante da pregressi impieghi in ambito nazionale ed internazionale); tuttavia, in mancanza della domanda ed in presenza di atti certi dai quali l'Amministrazione viene comunque a conoscenza della particolare situazione sanitaria del militare legata alla partecipazione a missioni di qualunque tipo, può procedere d'ufficio.
- nel caso di decesso del militare, i familiari aventi diritto devono produrre apposita domanda con allegata la documentazione sotto indicata:
- per il coniuge superstite con figli minori a carico:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti:
 - a) la composizione della famiglia alla data del decesso;
 - b) dati anagrafici (il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti della famiglia e la residenza);
 - c) che non vi sia stata separazione legale tra i coniugi;

d) l'indicazione se il militare deceduto abbia o meno lasciato figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

- autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle somme spettanti agli orfani minori o incapaci a titolo di assegno vitalizio;

- per i genitori e i figli maggiorenni:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero autocertificazione da cui risulti il rapporto di parentela e che il militare non abbia lasciato altri aventi diritto.

- per i fratelli e le sorelle:

- apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ovvero autocertificazione dello stato di convivenza. Per persone a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

□ 7.5 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione:

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma:

- Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali” (S.B.A.) – I Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

- per i militari appartenenti ad Esercito, Marina ed Aeronautica;

- per il personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Ministero dell'Interno.

□ 7.6 - Tempi di definizione del procedimento:

- 120 gg.

□ 7.7 - Tutela giurisdizionale:

avverso i decreti di assegno vitalizio è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e previo pagamento di €. 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo unificato - disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 - introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111.

□ 7.8 - Riferimenti normativi:

- art. 2, comma 1, L. 23 novembre 1998, n. 407 (legge istitutiva del beneficio e dell'importo pari ad euro 258,23);
- art. 4, comma 238, L. 24 dicembre 2003, n. 350 (ha elevato l'importo a 500 euro mensili);
- art. 2, commi 105 e 106, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (ha incluso tra i beneficiari i figli maggiorenni non conviventi con la vittima al momento dell'evento);
- art. 1, commi 562-565, L. 23 dicembre 2005, n. 266;
- D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
- art. 1043, comma 1°, lett. i), D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

8. SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO

□ 8.1 - Finalità e natura:

lo speciale assegno vitalizio può definirsi una provvidenza economica di natura indennitaria a carattere continuativo, non reversibile ed esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.);

l'importo dell'assegno è perequato annualmente dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione centrale dei servizi del Tesoro e dell'Economia e delle Finanze (perequazione automatica connessa all'aumento del costo della vita ex art. 11, D. Lgs. n. 503/1992).

□ 8.2 - Destinatari:

- 1) *“vittime del terrorismo”*: i militari che subiscano **un'invalidità permanente pari o superiore al 25% della capacità lavorativa**, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, avvenuti in Italia o all'estero, o nel corso di operazioni di prevenzione o repressione contro gli atti di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;
- 2) *“vittime della criminalità organizzata e delle associazioni di stampo mafioso”*: i militari che subiscano un'invalidità permanente pari o superiore al 25% della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi connessi al perseguimento delle finalità di associazione di stampo mafioso, o in

operazioni di prevenzione o repressione contro i fatti delittuosi di cui sopra, ovvero per assistenza prestata nel corso di tali operazioni;

● 3) **“vittime del dovere”**:

- *militari di leva*;
- *volontari*;
- *allievi delle scuole e collegi militari*;
- *militari in servizio permanente o di complemento*;

qualificati “vittime del dovere” in quanto hanno riportato un’invalidità permanente pari o superiore al 25% della capacità lavorativa “*in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni d’istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi*”:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità*;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico*;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari*;
- d) in operazioni di soccorso*;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità*;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”*;

- 4) c.d. **soggetti “equiparati”** alle vittime del dovere, ovvero *militari* che “*abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti in misura pari o superiore al 25% della capacità lavorativa o alle quali consegue il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che*

siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.

- 5) in caso di decesso del militare appartenente ad una delle categorie di cui sopra, risultano destinatari del beneficio i **familiari superstiti**, secondo il seguente ordine:
 - 1) coniuge superstite e figli ancorché maggiorenni;
 - 2) genitori;
 - 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico;

□ **8.3 - Importo del beneficio:**

lo speciale assegno vitalizio ammonta ad euro 1.033 (milletrentatre) mensili, non reversibili, soggetti a perequazione automatica.

Detta provvidenza è cumulabile con l'assegno vitalizio (spettante alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nell'importo di euro 500 mensili, ed alle vittime del dovere e soggetti "equiparati" nella misura di euro 258,23 mensili).

□ **8.4 - Modello di domanda e documentazione da produrre:**

- per il personale militare che abbia riportato un'invalità permanente e sia qualificato "vittima del terrorismo, della criminalità o del dovere" il procedimento è avviato d'ufficio, anche se la domanda può comunque risultare utile quale mera segnalazione;
- per il personale militare c.d. "equiparato" il procedimento è attivabile a domanda (in quanto l'Amministrazione può non conoscere lo stato di malattia derivante da pregressi impieghi in ambito nazionale ed internazionale); tuttavia, in mancanza della domanda ed in presenza di atti certi dai quali l'Amministrazione viene comunque a conoscenza della

particolare situazione sanitaria del militare legata alla partecipazione a missioni di qualunque tipo, può procedere d'ufficio.

- nel caso di decesso del militare, i familiari aventi diritto devono produrre apposita domanda con allegata la documentazione sotto indicata:

- Per il coniuge superstite con figli minori a carico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero autocertificazione dalla quale risulti:

a) la composizione della famiglia alla data del decesso;

b) dati anagrafici (il luogo e la data di nascita di ciascuno dei componenti della famiglia e la residenza);

c) che non vi sia stata separazione legale tra i coniugi;

d) l'indicazione che il militare deceduto non abbia lasciato altri figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;

- autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, alla riscossione, con obbligo al reinvestimento o reimpiego, delle somme spettante agli orfani minori o incapaci a titolo di speciale assegno vitalizio;

- per i genitori e i figli maggiorenni:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il rapporto di parentela e che il militare non abbia lasciato altri aventi diritto;

- per i fratelli e le sorelle:

- apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva dello stato di convivenza. Per persone a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

□ **8.5 - Direzione, Divisione e Ufficio competenti alla trattazione:**

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito, n. 186 – 00143

Roma:

- Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali” (S.B.A.) – I Reparto

tel. 06.517052080;

fax 06.517052880.

e-mail: specialibenefici@previmil.difesa.it

- per il personale dell'Arma dei Carabinieri provvede il Ministero dell'Interno.

□ **8.6 - Tempi di definizione del procedimento:**

- 120 gg.

□ **8.7 - Tutela giurisdizionale:**

avverso i decreti di speciale assegno vitalizio è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica e previo pagamento di €. 600,00 (seicento/00) a titolo di contributo unificato - disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 - introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111.

□ 8.8 - Riferimenti normativi:

- art. 5, comma 3, L. 3 agosto 2004, n. 206;
- art. 2, commi 105 e 106, L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- art. 1043, comma 1°, lett. l), D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

9. DUE ANNUALITA' DI PENSIONE

□ 9.1 - Finalità e natura:

provvidenza economica “una tantum” prevista, in favore dei superstiti, in caso di decesso delle vittime di attentati terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei cosiddetti “equiparati”. Tale provvidenza è inserita nel quadro degli speciali benefici assistenziali previsti a favore dei familiari di questa particolare e meritevole categoria di servitori dello Stato.

□ 9.2 - Destinatari:

familiari superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 1092/73 ed in particolare secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) coniuge superstite;
- 2) figli minori;
- 3) figli maggiorenni iscritti ad istituti superiori o ad università per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età;
- 4) figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- 5) genitori;
- 6) fratelli e sorelle se conviventi e a carico.

□ 9.3 - Importo:

l'importo del beneficio è pari a due annualità di trattamento pensionistico comprensive della 13^a mensilità.

□ 9.4 - Domanda e documentazione da produrre/presentare

L'Inpdap con circolare n. 18 del 05/12/2011 ha chiarito che in conseguenza dei decessi intervenuti a decorrere dal 14/05/2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda scaricabile dal sito internet INPS alla sede INPS - gestione ex INPDAP - che eroga la pensione di reversibilità.

□ 9.5 - Ufficio competente alla trattazione:

L'art. 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con la legge 12 luglio 2011 n. 106, assegna alla sede provinciale dell'INPS, gestione ex INPDAP, competente al pagamento della pensione di reversibilità o indiretta, il compito di determinare e di provvedere al pagamento della provvidenza per tutto il personale delle FF.AA., ivi compreso quello dell'Arma dei Carabinieri.

□ 9.6 - Riferimenti normativi:

- art. 2, comma 3, L. 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dall'art. 10, comma 7, del D.L. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011 (solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata): pensione senza 13^a mensilità;
- art. 5, comma 4, L. 3 agosto 2004, n. 206: pensione con 13^a mensilità e riliquidazione di quanto concesso con la L. n. 407/98;
- art. 2, comma 105, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (estensione delle due annualità anche ai superstiti delle vittime del dovere e degli "equiparati");

- art. 1043, comma 1°, lett. m), D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- circolare Inpdap n. 18 del 05/12/2011.

10. SPECIALE ELARGIZIONE

A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE E DEI CITTADINI ITALIANI AMMALATI O DECEDUTI A CAUSA DELL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO NONCHE' PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI OD OPERATIVE

□ 10.1 - Finalità e natura:

provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta “una tantum”, a favore del personale militare e civile, nonché dei cittadini italiani, che hanno contratto infermità o patologie tumorali o a cui è conseguito il decesso per le particolari condizioni ambientali od operative nonché per l'esposizione a particolari fattori di rischio ivi comprese, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.

Tali condizioni ambientali o l'esposizione alle sostanze radioattive o alle “polveri” di materiale bellico devono aver costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante della malattia o del decesso.

La speciale elargizione è esente da I.R.Pe.F. e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat fino alla data di effettivo pagamento.

□ 10.2 - Destinatari:

- 1) personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura:
 - per **missioni** di qualunque natura si intendono le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente;

- 2) personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
- 3) personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero;
 - per teatro operativo all'estero si intende l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, è stato o è ancora presente personale delle Forze armate e di Polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali di pace o di aiuto umanitario;
- 4) cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree in cui si svolgono missioni militari ovvero operanti nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti;
- 5) cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree adiacenti ai poligoni di tiro ovvero ai siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
 - per **zone adiacenti** si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 km. (un chilometro e mezzo), circostante il perimetro delle basi militari o quello dei poligoni di tiro o dei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
- 6) in caso di decesso dei soggetti sopra citati, il beneficio è corrisposto ai familiari superstiti secondo il seguente ordine di priorità:
 - 1) coniuge solo ovvero con figli minori o a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra coniuge e figli minori o a carico);
 - 2) convivente solo o con figli minori o a carico (in tal caso ripartita in parti uguali tra convivente e figli minori o a carico);
 - 3) figli maggiorenni, in mancanza di coniuge o convivente avente diritto;

- 4) i genitori, in mancanza di coniuge, convivente, figli;
- 5) fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;
- per **persona a carico** si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

□ 10.3 - Importo del beneficio:

- per coloro, militari, civili e cittadini italiani, che abbiano subito un'inabilità permanente, la provvidenza ammonta ad €. 2.000 (Euro Duemila/00) per punto percentuale d'inabilità (art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004) soggetti a rivalutazione annuale fino alla data di effettivo pagamento;
- in caso di decesso, per i superstiti aventi diritto, il beneficio ammonta ad €. 200.000 (Euro Duecentomila/00) soggetti a rivalutazione annuale (art. 5, comma 5, della legge n. 206/2004) fino alla data di effettivo pagamento.

La provvidenza è corrisposta tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi più remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell'infermità o delle patologie tumorali.

□ 10.4 - Divieto di cumulo:

- **in caso di decesso**, non spetta la speciale elargizione in parola, qualora la stessa sia già stata attribuita ai superstiti in applicazione di altre disposizioni normative (ad es. quali vittime del dovere o "equiparati");
- qualora i soggetti affetti da infermità o patologie tumorali abbiano già beneficiato, per la medesima percentuale di inabilità, del beneficio della speciale elargizione in applicazione delle norme vigenti in favore delle vittime

del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere o in qualità di “equiparati” alle vittime del dovere, la provvidenza resta assorbita;

- nel caso in cui venga accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera, per questo specifico beneficio, una percentuale di invalidità maggiore, la speciale elargizione sarà corrisposta per differenza detraendo quanto già attribuito in precedenza.

□ 10.5 - Avvio del procedimento:

il beneficio è corrisposto a domanda di parte da presentare al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - viale dell'Esercito n. 186 - c.a.p. 00143 - Roma:

- Area di servizio “Speciali Benefici Assistenziali per Esposizioni Nocive” (S.B.A.E.N.):
tel. 06.517052990;
fax 06.517052888;
e-mail: sbaen@previmil.difesa.it

Ufficio quest'ultimo (S.B.A.E.N.) competente alla trattazione del relativo procedimento. A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 90/2010 dal D.P.R. n. 40/2012, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010, e conseguentemente non sembra utile fornire altre notizie in merito al modello di domanda e alla documentazione che doveva essere prodotta, in quanto il termine ultimo è ormai scaduto.

□ 10.6 - Tutela giurisdizionale:

avverso i decreti di speciale elargizione è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ai sensi della legge n. 1034/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 60

(sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica, previo pagamento di Euro 600 (seicento) a titolo di contributo unificato - disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 - introdotto dal D.L. n. 98/2011, convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111.

□ 10.7 - Riferimenti normativi:

- art. 2, commi 78 e 79, L. 24 dicembre 2007, n. 244 abrogati (dall'art. 2268, comma 1, n. 1066, D.Lgs. n. 66/2010) e sostituiti dagli artt. 603 e 1907 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a loro volta sostituiti dall'art. 5 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 febbraio 2011, n. 9;
- regolamento approvato con D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 abrogato e sostituito dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - artt. dal 1078 al 1084, così come modificato dal D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40;
- art. 5, commi 1 e 5, L. 3 agosto 2004, n. 206;
- D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;
- D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510;
- D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella L. 29 novembre 2007, n. 222.

11. RIMBORSO/ANTICIPO DELLE SPESE DI CURA

11.A. RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER INFERMITÀ RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

□ 11.A.1 - Finalità e natura:

beneficio di natura assistenziale volto a garantire un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenere a favore del personale militare in conseguenza di patologie, ferite o lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio, riportate nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale.

□ 11.A.2 - Destinatari:

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), ai quali sia stata **riconosciuta dipendente da causa di servizio** un'infermità contratta nel corso di **missioni** compiute al di fuori del territorio nazionale (ossia, nei teatri di operazione inseriti nelle missioni internazionali di pace annualmente finanziate dal Parlamento), nonché nello svolgimento di **attività operative o addestrative**, anche sul territorio nazionale.

Per attività operativa o addestrativa si intende quella svolta per l'adempimento dei compiti istituzionali con impiego di mezzi e attrezzature militari o che comporti una particolare esposizione

al rischio con riferimento alla pericolosità intrinseca dei compiti istituzionali delle FF.AA., con esclusione delle attività prettamente didattiche o scolastiche.

□ 11.A.3 - Presentazione della domanda:

la domanda dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) – 6^a Div. - Servizio S.B.A. - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA, per il tramite dell'Ente/Distaccamento/Comando di appartenenza del militare.

Le prestazioni devono essere **preventivamente autorizzate** da PREVIMIL. La richiesta di autorizzazione preventiva è tassativa, tranne che per i ricoveri ospedalieri di cui sia documentata l'urgenza e/o assoluta indifferibilità.

Nel caso di ricovero/degenza presso strutture sanitarie dell'Amministrazione della Difesa, la domanda dovrà pervenire per il tramite della Direzione della struttura sanitaria stessa, che ne curerà il successivo inoltro a PREVIMIL

Per il personale in congedo, la richiesta dovrà essere trasmessa direttamente a PREVIMIL.

□ 11.A.4 - Documentazione da inviare per l'autorizzazione al rimborso:

alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a - dichiarazione dettagliata di altri contributi eventualmente percepiti, per la medesima esigenza, dall'Amministrazione della Difesa;

b - ogni richiesta di terapia, di visita specialistica, di ricovero, di ausilio fisioterapico o quant'altro possa ritenersi utile ai fini di una valutazione completa della domanda di rimborso;

c - n. 2 preventivi di spesa per tutti gli ausili ortopedici ed elettromedicali e per le protesi;

d - n. 1 preventivo del professionista di fiducia per le protesi dentarie. La domanda dovrà essere corredata da un'approfondita valutazione clinica e se possibile da un supporto fotografico;

e - tutta la documentazione ritenuta utile, redatta da medici specializzati nella branca pertinente alla patologia o alla lesione oggetto della richiesta;

f - copia del documento medico-legale relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;

g - verbale di visita medica redatto da un Ente sanitario militare territorialmente competente ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero della Difesa del 21.12.2006 attestante:

- la necessità della specifica prestazione sanitaria richiesta, per la cura dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;

- che la stessa non possa essere effettuata presso idonea struttura sanitaria militare;

- la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio e le successive evoluzioni o modifiche cliniche che costituiscono indicazioni alle applicazioni delle protesi, degli ausili o delle terapie richieste;

h - dichiarazione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di appartenenza dell'interessato, dalla quale risulti se la prestazione sanitaria sia erogabile in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

i - dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali;

L'Ente di appartenenza o amministrante avrà cura di provvedere per la documentazione di cui ai punti f) e g), in applicazione dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa).

Al fine di accertare l'effettiva rispondenza tra le prestazioni richieste e l'autorizzazione emessa e per garantire la correttezza degli adempimenti normativi ed evitare abusi, PREVIMIL può disporre controlli e verifiche sulle autorizzazioni rilasciate.

In applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione e dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che per strette finalità di trattazione della pratica, la documentazione che perverrà alla Direzione Generale sarà custodita in apposito fascicolo nominativo accessibile ai soli incaricati.

Il trattamento dei dati personali avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

□ **11.A.5 - Procedimento:**

il rimborso successivo sarà effettuato a cura degli Enti sanitari militari territorialmente competenti, secondo le modalità ed i limiti indicati nell'autorizzazione al rimborso.

L'autorizzazione sarà rilasciata nel termine di 60 gg. dalla data di assunzione a protocollo, fatto salvo il disposto di cui all'art. 17 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

L'autorizzazione preventiva al rimborso delle spese di cura avviene con oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione della Difesa, in relazione agli importi non corrisposti dal Servizio Sanitario Nazionale, in applicazione del principio di sussidiarietà.

□ **11.A.6 - Prestazioni rimborsabili e limiti:**

sono rimborsabili le spese sostenute per cure effettuate da medici in possesso delle abilitazioni e delle specializzazioni in relazione alla patologia/lesione di cui trattasi, che possono trovare utile applicazione per la terapia, le spese per ricoveri e protesi (v. art. 1, comma 221, della legge n. 266/05 - finanziaria per il 2006 - e art. 1, comma 555, della legge n. 296/06 - finanziaria per il 2007,

nei limiti ivi indicati), **con esclusione delle prestazioni erogabili in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.**

Non saranno rimborsabili farmaci e tickets (come confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1547/99 del 19.11.1999), in quanto a carico dei cittadini in regime di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Per le altre protesi si applicheranno le modalità di erogazione stabilite con Decreto n. 332 del 27.8.99 del Ministero della Sanità.

□ 11.A.7 - Riferimenti normativi:

- Art. 1881, del D. Lgs. n. 66/2010;
- Art. 1, comma 221, della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006);
- Art 1, comma 555, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007);
- D.M. 26.6.1980;
- D.M. 27.8.1999, n. 332;
- T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

11.B. RIMBORSO/ANTICIPO DELLE SPESE DI CURA ED ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PER FERITE E LESIONI RIPORTATE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE, NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

□ 11.B.1 - Finalità e natura:

beneficio di natura assistenziale volto a garantire un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenere - nel corso del procedimento per il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio - a favore del personale militare per patologie, ferite o lesioni riportate in missioni compiute al di fuori del territorio nazionale nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale.

□ 11.B.2 - Destinatari:

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), che abbia subito ferite o lesioni riportate nello svolgimento di attività operative.

Per attività operative si intendono tutte le attività svolte per l'adempimento dei compiti istituzionali, comprese quelle finalizzate alla formazione del personale, con esclusione delle attività prettamente didattiche e scolastiche svolte in aula.

□ 11.B.3 - Termine per la presentazione della domanda e procedura:

il rimborso/anticipo sarà autorizzato da PREVIMIL sulla base della documentazione allegata, fermi restando i limiti e le modalità già stabilite per il rimborso di spese sanitarie per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Per le spese sanitarie sostenute anteriormente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il termine per la relativa istanza è di 6 mesi dalla data di notifica all'interessato del provvedimento di riconoscimento.

Il rimborso/anticipo sarà disposto entro il limite massimo annuale di Euro 3.000,00, elevabile fino ad Euro 5.000,00 in presenza di stati morbosi particolarmente gravi e complessi che rendano necessarie forme di assistenza aventi carattere eccezionale o con riguardo alle terapie o rispetto alla qualità professionale dei medici di cui occorre richiedere l'intervento.

PREVIMIL si riserva in ogni caso le previste necessarie valutazioni di competenza.

I beneficiari dell'anticipo avranno cura di inoltrare successivamente la documentazione di spesa, in regola con le prescrizioni fiscali vigenti, agli stessi Enti che hanno corrisposto l'anticipo (Ospedali Militari, Dipartimenti Militari di Medicina Legale, Direzioni di Commissariato M.M., Direzioni Territoriali di Sanità A.M.) nel termine di 30 giorni dalla data del documento di spesa.

L'anticipo erogato dall'A.D. sarà soggetto comunque a recupero nei confronti degli interessati qualora l'importo anticipato risulterà superiore al totale fatturato ed in ogni altra circostanza in cui ne ricorrano i presupposti (es. esistenza di contributi assicurativi, ecc.).

□ 11.B.4 - Documentazione da inviare per l'autorizzazione al rimborso:

- domanda dell'interessato con allegata la prescrizione della prestazione sanitaria o dell'esame strumentale da eseguire;
- documentazione relativa alle spese sanitarie sostenute o da sostenere;
- richiesta del Comandante di Corpo o del Funzionario responsabile, con breve relazione nella quale dovranno essere descritti i fatti ed il tipo di attività operativa nell'ambito del cui svolgimento è stata riportata la ferita o lesione.

La documentazione dovrà essere inviata al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) – 6^a Div. - Servizio S.B.A. - Viale dell'Esercito n. 186 – 00143 ROMA.

In casi di urgenza potrà essere anticipata via fax al n. 06.517052707.

□ 11.B.5 - Prestazioni rimborsabili e limiti:

sono rimborsabili le spese sostenute per cure effettuate da medici in possesso delle abilitazioni e delle specializzazioni in relazione alla patologia/lesione di cui trattasi, che possono trovare utile

applicazione per la terapia, le spese per ricoveri e protesi (v. art. 1, comma 221, della legge n. 266/05 - finanziaria per il 2006 - e art. 1, comma 555, della legge n. 296/06 - finanziaria per il 2007, nei limiti ivi indicati), **con esclusione delle prestazioni erogabili in tutto o in parte con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.**

Non saranno rimborsabili farmaci e tickets (come confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1547/99 del 19.11.1999), in quanto a carico dei cittadini in regime di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Per le altre protesi si applicheranno le modalità di erogazione stabilite con Decreto n. 332 del 27.8.99 del Ministero della Sanità.

□ 11.B.6 - Riferimenti normativi:

- Art. 1881, del D. Lgs. n. 66/2010;
- Art. 34, comma 2, della legge n. 3/2003.

11.C. RIMBORSO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE AFFETTO DA MALATTIA RICONOSCIUTA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

□ 11.C.1 - Finalità e natura:

beneficio di natura assistenziale volto a garantire un concreto sostegno economico a ristoro delle spese mediche sostenute e da sostenere a favore del personale militare in conseguenza di ferite o

lesioni per patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio, riportate nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale.

□ **11.C.2 - Destinatari:**

il personale militare in servizio permanente ed in quiescenza, i militari in ferma breve ed in generale le figure professionali di volontari a ferma prefissata di durata di uno e quattro anni (VFP1-VFP4), che abbia contratto un'infermità - riconosciuta dipendente da causa di servizio - nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (ossia, nei teatri di operazione inseriti nelle missioni Internazionali di Pace annualmente finanziate dal Parlamento), nonché nello svolgimento di attività operative o addestrative, anche sul territorio nazionale, che comportano l'impiego di mezzi ed attrezzature militari con esclusione della attività prettamente didattiche e scolastiche.

Quanto sopra, in linea con il D.M. 24.5.2002 che individua le attività operative che comportano una particolare esposizione a rischio con riferimento alla pericolosità intrinseca nei compiti istituzionali delle Forze Armate.

□ **11.C.3 - Termine per la presentazione della domanda e procedura:**

la richiesta deve essere indirizzata al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) – 6[^] Div. - Servizio S.B.A. - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA ed inoltrata per il tramite gerarchico.

Per il personale in congedo, la richiesta dovrà essere inviata direttamente a PREVIMIL.

Nei casi di urgenza, la proposta va preceduta da un messaggio al fax n. 06.517052707.

□ 11.C.4 - Modello di domanda:

l'istanza volta ad ottenere la preventiva autorizzazione all'effettuazione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero deve contenere i seguenti elementi:

- generalità (nome, cognome, grado, data e luogo di nascita) dell'interessato e dell'eventuale accompagnatore militare;
- il nominativo del familiare accompagnatore, quando sia ritenuta opportuna la presenza costante di un congiunto nonché le modalità del trasferimento all'estero;
- la posizione di servizio;
- il centro di alta specializzazione all'estero;
- la data del ricovero;
- l'importo preventivato della spesa;
- copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio o copia del Mod. C o del Processo Verbale, in caso di lesioni traumatiche o patologie riconosciute dipendenti, con processi verbali redatti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001;
- verbale di visita medica redatta da un ente sanitario militare attestante la necessità della specifica prestazione sanitaria richiesta per la cura dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e che la stessa non possa essere effettuata presso idonea struttura sanitaria militare nonché la sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero;
- il parere dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) e la disponibilità della stessa a contribuire alle spese, ai sensi del D.M. della Salute in data 03.11.1989 che prevede (art. 4) il concorso nelle spese per le prestazioni autorizzate nella misura (art. 6) dell'80%, trattandosi di prestazioni che non possono essere assicurate dalle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.

□ **11.C.5 - Prestazioni rimborsabili:**

sono rimborsabili le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, che richiedono specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative, attrezzature ad avanzata tecnologia e che non possono essere fornite tempestivamente o in modo adeguato presso strutture sanitarie di alta specializzazione presenti in Italia.

□ **11.C.6 - Riferimenti normativi:**

- Art. 1881, del D. Lgs. n. 66/2010;
- Art. 1, comma 221 della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006);
- Art. 1, comma 555, legge n. 296/06 (Finanziaria 2007);
- D.M. 26.6.1980;
- D.M. 27.8.1999, n. 332;
- D.M. 3.11.1989 del Ministero della Salute;
- T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

12. BENEFICIO FONDO INFORTUNI EROGATO DALL'INAIL

□ 12.1 - Finalità e natura:

beneficio “una tantum” corrisposto dall'INAIL in favore dei superstiti dei militari deceduti per un evento di natura traumatica avvenuto in costanza di servizio, assimilabile al c.d. “**grave infortunio sul lavoro**”. Per l'erogazione del beneficio in parola è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un apposito “Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”. Questo contributo risponde all'esigenza primaria di assicurare appunto un adeguato e tempestivo aiuto ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro.

Detta provvidenza può essere corrisposta per eventi letali accaduti **successivamente al 1° gennaio 2007**, anche all'estero (eventi di natura terroristica ovvero connessi all'espletamento dei compiti di missione o di servizio).

□ 12.2 - Soggetti beneficiari:

hanno diritto al beneficio:

- **il coniuge ed i figli** legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottati;
relativamente ai secondi aventi diritto, sono ricompresi i figli fino al 18° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno di età, se studenti universitari fino al 26° anno di età, nel caso di maggiorenni inabili finché persiste l'inabilità;
- **i genitori** naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto, in mancanza del coniuge e dei figli;

- **i fratelli e le sorelle** se a carico e conviventi con il militare deceduto, qualora unici superstiti.

□ 12.3 - Importo del beneficio:

L'importo spettante al nucleo familiare da suddividere in parti uguali come risulta dalla tabella sottostante è fissato annualmente ed è strettamente correlato al numero dei componenti il nucleo stesso:

Numero superstiti	Importo per nucleo superstiti (01/01/2007 – 31/12/2008)	Importo per nucleo superstiti (01/01/2009 – 31/12/2009)	Importo per nucleo superstiti (01/01/2010 – 31/12/2010)	Importo per nucleo superstiti (01/01/2011 – 31/12/2011)
1	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00
2	€ 1.900,00	€ 3.800,00	€ 7.500,00	€ 10.500,00
3	€ 2.200,00	€ 4.400,00	€ 10.000,00	€ 14.500,00
più di 3	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 22.500,00

Gli importi di cui sopra sono esenti da imposizione fiscale e cumulabili con gli altri benefici spettanti in relazione alla tipologia dell'evento (terrorismo, dovere, servizio).

□ 12.4 - Modello di domanda:

la domanda deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari - secondo lo schema allegato n. 13 (MOD. F.S.I.) e reperibile sul sito internet www.inail.it alla voce “modulistica” – alla sede provinciale dell'INAIL competente per territorio di residenza del militare deceduto, tramite l'Ente di ultimo servizio dello stesso.

Detto Ente avrà cura di allegare, se ne è in possesso, la relazione del Comandante ovvero altro documento equipollente dal quale si possa evincere la causa nonché la dinamica dei fatti che hanno condotto a morte l'interessato. Qualora ne sia sprovvisto, l'Ente stesso - nel trasmettere

l'istanza alla sede provinciale INAIL - dovrà interessare l'Area "Speciali Benefici Assistenziali" (S.B.A.) in seno alla Direzione Generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati affinché provveda ad integrare la domanda inviando la citata relazione del Comandante (ove in possesso) alla sede INAIL.

Si segnala, infine, che nella domanda dovrà essere specificata la forma di pagamento preferita optando per il pagamento mediante assegno circolare ovvero, in alternativa, con accredito sul c/c bancario o postale.

□ 12.5 - Riferimenti normativi:

- Legge 27.12.2006, n. 296 art. 1, comma 1187;
- Decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 19 novembre 2008.

RICHIESTA BENEFICIO FONDO INFORTUNI

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il..... Sesso M F Documento di identità n.....
rilasciato da..... in data residente in.....
..... Provincia..... Via
n..... CAP..... recapito telefonico..... email.....
..... nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente)

coniuge figlio/a padre/madre fratello/sorella

di nato/a a il
Sesso M F C.F. residente in Provincia.....
Via n..... CAPdeceduto/a in data..... in
..... per l'infortunio occorso il presso la ditta.....
..... Via.....
Comune..... Provincia.....

CHIEDE

l'ammissione al beneficio ex art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che il nucleo dei superstiti aventi diritto è così composto:

coniuge:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

N. ... figli minori di anni 18 legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi:

COGNOME e NOME	Sesso (M/F)	CODICE FISCALE	Luogo e data di nascita

--	--	--	--

N. ... figli maggiori di anni 18, studenti e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Istituto di istruzione o Università	Corso frequentato e durata	Anno Scol./ Accad.	Anno prima immatr.

N. figli maggiori di anni 18, totalmente inabili al lavoro e viventi a carico:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Inabile al lavoro dal per (causa)

Padre e madre viventi a carico, **solo in assenza di coniuge e/o figli**:

COGNOME, NOME e CODICE FISCALE	Sesso (M/F)	Luogo e data di nascita	Grado di parentela

MODELLO DI DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL BENEFICIO *UNA TANTUM*

I sottoscritti delegano alla riscossione del beneficio *una tantum* di cui all'art. 1, comma 1187, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'importo di €. _____ il/la Sig./Sig.ra¹ _____
_____, nato/a a _____ il _____
C.F. _____ residente a _____
Prov. _____, in via _____, n. _____ Cap _____

FIRMA DEI DELEGANTI

AUTENTICAZIONE² DELLE FIRME APPOSTE SULLA DELEGA ALLA RISCOSSIONE

Io sottoscritto _____ qualifica _____
(cognome e nome del funzionario attestatore) (qualifica del funzionario attestatore)
nella qualità di _____

attesto che:

il/la dichiarante Sig./Sig.ra _____
identificata in base³ _____

hanno sottoscritto alla mia presenza la delega alla riscossione.

Data _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Cognome, Nome e qualifica)

¹ La persona del delegato deve essere la stessa che presenta l'istanza.

² Le firme possono essere autenticate, previa identificazione di ciascun delegante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da un funzionario incaricato dal Sindaco, dall'Autorità consolare italiana per i residenti all'estero (D.P.R. 445/2000 e s. m. i.).

³ Estremi del Documento attestante l'identità del dichiarante.

12. QUADRO RIASSUNTIVO DEI BENEFICI IN RELAZIONE AI DESTINATARI SECONDO L'EVENTO OCCORSO

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
Militari che durante il servizio o dopo il congedo hanno contratto infermità giudicate "SI dipendenti" da causa di servizio ed ascritte a categoria di pensione	SI	SI										
Militari cessati dal servizio per infermità NON dipendenti da causa di servizio					SI(1)						SI(2)	
Militari deceduti in servizio per infermità o lesione NON dipendente da causa di servizio												SI(3)

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p>VITTIME PER IL SERVIZIO Personale delle FF.AA. deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipui compiti istituzionali</p>	SI		SI			SI(4)	SI					
<p>DECEDUTI "DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO" Personale delle FF.AA. deceduto, non legato da rapporto stabile (leva, allievi scuole, volontari in ferma...) escluso quello in licenza, permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione</p>	SI(5)		SI(5)				SI(6)					

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p>VITTIME DEL TERRORISMO</p> <p>Deceduti o invalidi in modo permanente in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico compiuti sul territorio nazionale o all'estero</p>	SI	SI(7)		SI(8)			SI	SI	SI	SI(9)		
<p>VITTIME DELLA CRIMINALITÀ</p> <p>Soggetti che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni mafiose o comunque malavitose e della criminalità comune. I familiari superstiti in caso di morte del militare per le stesse azioni.</p>	SI	SI	SI				SI	SI	SI	SI(9)		

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p>VITTIME DEL DOVERE Militari che abbiano subito un'invalidità permanente, ovvero che siano deceduti <i>“in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:</i></p> <p><i>a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;</i></p> <p><i>b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;</i></p> <p><i>c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;</i></p> <p><i>d) in operazioni di soccorso;</i></p> <p><i>e) in attività di tutela della pubblica incolumità;</i></p> <p><i>f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.</i></p>	SI	SI	SI	SI(9)			SI	SI	SI	SI(9)		

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p>Soggetti “EQUIPARATI” alle vittime del dovere: militari “che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’ autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione”.</p>	SI	SI	SI				SI	SI	SI	SI(9)		

	Equo Indennizzo	Pensione Privilegiata Ordinaria Diretta	Pensione Privilegiata di Reversibilità	Trattamento di Attività	Pensione di Inabilità	Indennizzo Privilegiato Aeronautico	Speciale Elargizione	Assegno Vitalizio	Speciale Assegno Vitalizio	Due Annualità di Pensione	Pensione di Invalidità	Pensione Indiretta
<p>VITTIME PER MALATTIE URANIO- CORRELATE Militari che hanno contratto infermità o patologie tumorali o a cui sia conseguito il decesso, per le particolari condizioni ambientali od operative nonché per l'esposizione a particolari fattori di rischio ivi compresi, l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico. in:</p> <ul style="list-style-type: none"> > missioni militari di qualunque natura > poligoni di tiro > siti di stoccaggio di munizionamenti > teatri operativi all'estero 	SI	SI	SI				SI					

14. BENEFICI AGGIUNTIVI

● 14.1 - VITTIME DEL TERRORISMO:

- BENEFICI PENSIONISTICI:

- **Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, in favore delle vittime, anche se già collocate in congedo, nonché del coniuge superstite e degli orfani** [L. n. 206/04, art. 2, comma 1, così come modificato dall'art. 34 del D.L. n. 159/07, convertito in L. n. 222/07];
- **Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, ai fini della pensione diretta e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente:**
 - **a tutti coloro che hanno subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado;**
 - **ai familiari delle vittime, decedute ovvero sopravvissute all'evento, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, ed, in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti** [L. n. 206/04, art. 3, così come modificato dalla L. n. 296/06, art. 1, commi, 794 e 795 (finanziaria per il 2007)];
- **La misura della pensione è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile, al raggiungimento, in virtù anche dell'aumento figurativo di dieci anni, della massima anzianità (fino al 31.12.2011) da parte di coloro che, con un'invalità non inferiore al 25%, hanno proseguito l'attività lavorativa oppure, perché in possesso di un'invalità pari o superiore all'80%, a prescindere dall'anzianità di servizio** [L. n. 206/04, art. 4, comma 2 bis, aggiunto dalla L. n. 296/06, art. 1, comma 792 (finanziaria per l'anno 2007)];
- **La misura della pensione di reversibilità è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita dal congiunto, maggiorata di una quota del 7,5% della retribuzione pensionabile** [L. n. 206/04, art. 4, comma 3; L. n. 296/06, art. 1, comma 792 (finanziaria per l'anno 2007)];
- **Adeguamento costante della misura della pensione in godimento, anche per i superstiti, sulla base dei miglioramenti economici riconosciuti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità di servizio** [TRATTAMENTO DI ATTIVITÀ - L. n. 206/04, art. 7];
- **Equiparazione ai grandi invalidi di guerra delle vittime del terrorismo che hanno subito un'invalità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa** [L. n. 206/04, art. 4, commi 1 e 2 (così come modificato dalla L. n. 244/07, art. 2, comma 106, lett. a)].

- I trattamenti pensionistici (comprensivi dell'aumento figurativo) spettanti alle vittime del terrorismo e ai loro superstiti sono esenti dall'I.R.Pe.F. [L. n. 206/04, art. 3, comma 2; art. 4, comma 4];
- **RIVALUTAZIONE:** coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004), possono presentare domanda di rivalutazione della propria percentuale di invalidità complessiva per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale, atteso che tale percentuale è stata stabilita secondo le previgenti disposizioni normative [L. n. 206/04, art. 6, comma 1];
- **REVISIONE:** coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004) ed hanno già ottenuto il riconoscimento dell'aggravamento a seguito di domanda di rivalutazione – *con visita effettuata presso la C.M.O. tra il 26.8.2004 ed il 30.12.2009 (giorno antecedente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 181/2009)* - possono presentare domanda di revisione della sola percentuale di invalidità permanente ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 181/2009;
- **ALTRI BENEFICI**
- **Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli, in favore di:**
 - invalidi per atti di terrorismo;
 - coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;

Per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, l'assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo entro il limite dell'aliquota del 10% del numero di vacanze nell'organico [L. n. 407/98, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. n. 288/99, art. 2];
- **Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un'invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario [L. n. 407/98, art. 4];**
- **Assistenza psicologica a carico dello Stato [L. n. 206/04, art. 6, comma 2];**
- **Esenzione dalla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia "C", a favore anche dei familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza di dette categorie, ai genitori [L. n. 206/04, art. 9, così come modificato dalla L. n. 244/07, art. 2, comma 106, lett. c)];**

- **Patrocinio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili a totale carico dello Stato** [*L. n. 206/04, art. 10*];
- **Esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti riguardanti la liquidazione dei benefici spettanti** [*L. n. 206/04, art. 8*].

● 14.2 - VITTIME DEL DOVERE e SOGGETTI “EQUIPARATI”:

- **BENEFICI PENSIONISTICI:**

- **Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti delle sole vittime del dovere (e non degli “equiparati”); la pensione è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili.**

Tale speciale trattamento è riliquidato in relazione ai miglioramenti economici attribuiti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche con pari anzianità [D.Lgs. n. 90/2010, art. 1897, che ha recepito, abrogandole, le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 308/1981].

- Alle sole vittime del dovere (e non anche agli “equiparati”) è riconosciuta inoltre la possibilità di chiedere la rivalutazione ed, eventualmente, la revisione:
- **RIVALUTAZIONE: coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004), possono presentare domanda di rivalutazione della propria percentuale di invalidità complessiva per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale, atteso che tale percentuale è stata stabilita secondo le previgenti disposizioni normative [L. n. 206/04, art. 6, comma 1];**
- **REVISIONE: coloro che hanno già percepito la speciale elargizione ante 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004) ed hanno già ottenuto il riconoscimento dell’aggravamento a seguito di domanda di rivalutazione – con visita effettuata presso la C.M.O. tra il 26.8.2004 ed il 30.12.2009 (giorno antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 181/2009) - possono presentare domanda di revisione della sola percentuale di invalidità permanente ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 181/2009;**
- Alle vittime del dovere ed ai soggetti ad esse equiparati, dichiarati permanentemente invalidi, spetta il trattamento pensionistico privilegiato commisurato alla categoria di pensione cui sono state ascritte le infermità sofferte;
- **Esenzione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria (no ticket su esami clinici e visite specialistiche) [L. n. 302/1990, art. 15; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2];**

- **Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato** [L. n. 206/2004, art. 6, comma 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 2];
- **Esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta** [L. n. 206/2004, art. 8; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. c), n. 3];
- **Diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli, in favore di:**
 - invalidi per “dovere” ed “equiparati”;
 - coniuge e figli superstiti, ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano gli unici superstiti), dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;**Per i soggetti di cui sopra, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, l'assunzione per chiamata diretta è prevista per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo** [L. n. 407/98, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. n. 288/99, art. 2; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2];
- **Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un'invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario** [L. n. 407/98, art. 4, comma 1, come modificato dal D.L. n. 13/03; L. n. 266/05, art. 1, commi 562-565; D.P.R. n. 243/2006, art. 4, comma 1, lett. b), n. 2].